SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pagina 77 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - è pubblicato un avviso riguardante il diario della prova scritta della selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, da adibire alle mansioni proprie della categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, presso l'Università di Bologna.

Tale avviso di diario sarà pubblicato nella 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2001.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 247

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 1º gennaio 2000-31 dicembre 2001.

01A11286

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2001, n. **408.**

Regolamento recante modalità attuative delle disposizioni tributarie sull'applicazione delle imposte sostitutive sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», ed in particolare gli articoli da 17 a 21, ai sensi dei quali le società destinatarie dei conferimenti e le società conferenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive sulla differenza tra il valore dei beni o delle azioni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto;

Visto l'articolo 19 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 della stessa legge anche ai soggetti destinatari dei conferimenti disciplinati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358;

Visto l'articolo 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che disciplina le modalità di attribuzione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 21, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 21 della predetta legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-8674/UCL, del 30 luglio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti e oggetto

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti, nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7, comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive previste, rispettivamente, dagli articoli 17, commi 1 e 3, e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 10 dicembre 2000.

2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra società, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, è applicata da detta società.

Art. 2.

Società conferitarie

1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, può essere applicata, rispettivamente nella misura del 19 e del 15 per cento, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, sull'intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell'esercizio stesso.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, la differenza di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, va computata con riferimento a tutti i beni ricevuti, compreso, come previsto del medesimo articolo 17, comma 1, l'avviamento e deve essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto, nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento, per gli importi che risultino ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Tale differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile e i minori valori nonché le maggiori passività e fondi si considerano fiscalmente dedotti. Se al termine dell'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000 l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali eccede il 5 per cento del valore di bilancio dei crediti, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Se l'imposta sostitutiva è applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata, per l'ente o la società conferente, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, secondo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto articolo 17, comma 1, è considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o società in dipendenza del secondo conferimento.

4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, è considerata altresì, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 2, ultimo periodo, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano stati conferiti ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente e delle azioni ricevute dall'ente o società che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima società. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.

6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, è comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.

Art. 3.

Società conferenti

1. Le società conferenti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare all'imposta sostitutiva del 19 per cento prevista dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'intera differenza, come previsto dal medesimo articolo 18, comma 1, tra il valore delle azioni ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000 e il loro costo fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio stesso.

2. Nel caso in cui la società conferitaria abbia applicato l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente, di cui al comma precedente, è aumentato della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società conferitaria.

3. Come previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 342 del 2000, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dei commi 1 e 2 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente. Per il medesimo ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva versata, si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.

Art. 4.

Fusioni

1. Nei casi di fusione tra la società destinataria dei conferimenti e la società conferente, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della stessa legge, è applicata, come previsto dal medesimo articolo 17, comma 4, sull'intera differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio per effetto del conferimento e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per il medesimo ammontare su cui è stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000.

2. Se le azioni o quote ricevute dalla società conferitaria in dipendenza dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, sono state successivamente annullate per effetto di operazioni di fusione o scissione, l'imposta sostitutiva è applicata, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 del presente regolamento, sulla differenza tra il valore dei beni della società fusa o scissa iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

3. Come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 342 del 2000, nell'ipotesi di fusione tra la società destinataria dei conferimenti e la società conferente, qualora la società conferitaria o la società risultante dalla fusione abbia già applicato l'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 342 del 2000, è applicata, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 18, dalla società risultante dalla fusione sull'intera consistenza delle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, quale risulta dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000.

Art. 5.

Società conferitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358

1. Le società destinatarie dei conferimenti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono applicare le imposte sostitutive previste dall'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Ai fini dell'applicazione del disposto del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotti o che siano considerati tali che eccede il 5 per cento del valore nominale o del costo di acquisizione dei crediti.

2. Nel caso in cui la società conferente abbia costituito riserve o fondi a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento, gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della legge n. 342 del 2000, si producono ai soli fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della stessa legge, dell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta.

3. A seguito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, all'aumento di patrimonio netto, per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti, iscritto dalla società conferitaria in sede di conferimento ed ancora risultante dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, nei limiti della differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997.

Art. 6.

Effetti fiscali

1. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 19 della legge n. 342 del 2000, è considerata, come previsto, rispettivamente, dai medesimi articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, costo fiscalmente riconosciuto dei beni e delle azioni a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 10 dicembre 2000. A decorrere dal medesimo esercizio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono computate tenendo conto del nuovo costo attribuito ai beni per i quali è stata chiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva e le quote di ammortamento dei beni stessi possono essere commisurate al nuovo costo aumentato delle quote di ammortamento stanziate in bilancio e non dedotte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990.

2. Nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, deve essere indicato il nuovo costo fiscalmente riconosciuto attribuito ai beni e quello, aumentato ai sensi del periodo precedente, sul quale vanno computate le quote di ammortamento.

Art. 7.

Applicazione dell'imposta sostitutiva

1. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 10 dicembre 2000, come previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 342 del 2000.

2. La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, contenente la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva a norma del comma precedente, comporta il riconoscimento dei maggiori valori fiscali. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nella dichiarazione si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi, come previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 342 del 2000.

3. I maggiori valori fiscali di cui si chiede il riconoscimento ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 3, 18 e 19 della legge n. 342 del 2000, devono essere annotati nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 1, nei prospetti di riconciliazione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 218 del 1990, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 358 del 1997.

Art. 8.

Norme abrogate

1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 1 e 2 e gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 33

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli da 17 a 21 della legge 21 novembre 2001, n. 342 è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli da 17 a 21 della legge 21 novembre 2001, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»:

«Art. 17 *(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*. — 1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni».

«Art. 18 *(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*. — 1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva».

«Art. 19 *(Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)*. — 1. Le disposizioni dell'art. 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni».

«Art. 20 *(Disciplina dell'imposta sostitutiva)*. — 1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico.

2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito né la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

«Art. 21 *(Disposizioni attuative)*. — 1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico»:

«2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale

differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

3.-4. *(Omissis)*.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 recante «Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni»:

«1. I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca: « Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 17, commi 1 e 3 e 18, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 17 della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 18 della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 17, commi 1, 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 18 della legge 21 novembre del 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85:

«1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonché dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. *(Omissis)*.

3. Le società di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 recante «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1992.

— Per il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 105, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera *a)* del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.

3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera *a)* del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-*bis*».

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997 recante «Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni»:

«3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita».

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 17, commi 1, 2 e 3, 18, commi 1 e 2, 19, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato».

— Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

«Art. 16 *(Registro beni ammortizzabili)*. — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione».

— Il testo vigente dell'art. 2217 del codice civile, come modificato dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 357 del 10 giugno 1994, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, è il seguente:

«Art. 2217 *(Redazione dell'inventario)*. — L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, «Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili»:

«1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 17 della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 358 del 1997, v. nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 1995, n. 517 reca: (Regolamento recante modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, di cui agli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 2 *(Società conferitarie)*.

1-2 *(abrogati)*.

3. Se l'imposta sostitutiva è applicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, la differenza netta, di cui al comma 2, assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata, per l'ente o la società conferente, costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza netta assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del predetto art. 23, comma 1, è considerata costo fiscalmente riconosciuto anche delle azioni ricevute dall'ente o società in dipendenza del secondo conferimento.

4. Ove le azioni rivenienti dai conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano state conferite ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni ricevute dalla medesima società.

5. Qualora i beni ricevuti a seguito dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra società, la differenza netta, di cui al comma 3, assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 41 del 1995 è considerata costo fiscalmente riconosciuto sia delle azioni ricevute dalla società conferente sia delle azioni ricevute dall'ente o società che ha effettuato il precedente conferimento a quest'ultima società. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento quali risultano dal bilancio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.

6. Il maggior costo fiscalmente attribuito alle azioni, ai sensi dei commi 4 e 5, è comunque riconosciuto fino a concorrenza del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995».

01G0468

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Gennaro Vesuviano, per il ripristino dei princìpi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Marilisa Magno - viceprefetto;
dott.ssa Paola Spena - viceprefetto aggiunto;
dott. Salvatore Carli - area funzionale C1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'Interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2001
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 13, foglio n. 138

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 24 maggio 1998, presenta forme di collegamento e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'im-

parzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso la suddetta amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti, tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, avvalorano la sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio che, da tempo, attraverso persone di propria fiducia, si è inserita nella gestione del comune.

Qualificanti elementi indiziari vengono fatti risalire alla fase preelettorale, durante la quale si sarebbero consolidati i legami tra esponenti della locale criminalità ed alcuni candidati, risultati poi eletti.

Risultanze investigative, cui sono pervenute le competenti autorità giudiziarie in occasione di recenti operazioni di lotta alla criminalità organizzata, suffragano, altresì, la portata e la valenza degli elementi di contiguità tra alcuni amministratori, già presenti nelle precedenti gestioni, e gli ambienti delle locali consorterie.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risulta favorita da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori comunali a personaggi gravitanti nella sfera della criminalità organizzata.

L'attività della giunta, inoltre, contrassegnata da instabilità collegata ad alcune dimissioni al proprio interno, ha evidenziato un preoccupante degrado amministrativo aggravato, altresì, dalla singolare nomina di un assessore che è ricaduta su persona ritenuta gradita ad esponenti di spicco della camorra.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli dell'edilizia e degli appalti pubblici.

È stata acclarata una patologica situazione nel settore dell'edilizia privata, sia in considerazione degli inesistenti controlli sul territorio per contrastare l'abusivismo edilizio, che per la singolarità di quelli effettuati circa la conformità dei lavori rispetto a quelli consentiti, nonché per profili di illegittimità rilevati in ordine alle anomale procedure di rilascio di alcune concessioni edilizie.

Numerose concessioni e svariate autorizzazioni edilizie risultano connotate da un atteggiamento elusivo delle norme urbanistico-edilizie, funzionale agli illegittimi scopi ed interessi della criminalità organizzata.

Anche le scelte amministrative operate in ordine alla variante del piano regolatore, fin dalla fase della progettazione, appaiono strumentali a favorire soggetti collegati ai dominanti clan camorristici.

Del mutamento di destinazione d'uso di alcuni terreni, da uso agricolo ad area industriale, avrebbe beneficiato un gruppo criminale in grado di influenzare le scelte politiche dell'amministrazione sia avvalendosi dei già descritti rapporti consolidati in seno all'ente, sia per la presenza di imprenditori di spicco nella geografia economica campana sensibile agli interessi dello stesso gruppo criminale.

Emblematica, altresì, risulta la vicenda relativa all'affidamento di incarichi di progettazione delle più importanti opere pubbliche ad un professionista, con procedure che non sarebbero risultate scevre da favoritismi ed interessi certamente estranei al bene comune, che confermano il ruolo assunto dal medesimo quale anello di congiunzione tra gli interessi criminali del clan dominante - con il quale il predetto professionista è legato da vincoli di parentela - e la vita amministrativa dell'ente.

In occasione dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio da rimessa, rilasciata con procedure contrastanti con la normativa di settore, emerge come lo svolgimento dell'attività di cura dell'interesse pubblico è profondamente alterata dal carattere di contiguità tra l'apparato amministrativo e le organizzazioni criminali.

Altro sintomo del progressivo degrado amministrativo e del maggior potere di penetrazione e condizionamento della criminalità nell'ambito della gestione degli appalti pubblici è rinvenibile nei rapporti intercorrenti tra l'ente ed una cooperativa a cui sono state liquidate cospicue somme di denaro per fatti e vicende spesso riferite ad epoche remote, in palese divergenza dal modello legale.

In particolare, è emerso che l'ente non solo ha deliberato il riconoscimento di debiti fuori bilancio laddove avrebbe dovuto eccepire la prescrizione del credito, ma ha anche attribuito compensi a fronte di prestazioni che non consentono il ricorso a tale istituto senza copertura finanziaria, con evidente compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione.

Relativamente alla predetta cooperativa, è stato altresì rilevato che la stessa è stata destinataria di diversi incarichi quasi tutti disposti a trattativa privata, anche in ipotesi non consentite dalla relativa normativa.

Anche l'affidamento del servizio di nettezza urbana è connotato da profili di illegittimità e discrasie amministrative sia in ordine alle procedure, sia per la circostanza che tale appalto è risultato appannaggio di ditte in qualche modo collegate a personaggi gravitanti nella sfera della delinquenza organizzata.

La commissione di accesso ha fornito, inoltre, qualificanti elementi che dimostrano come le procedure poste in essere dall'ente per l'appalto afferente un soggiorno climatico per anziani abbiano derogato alle regole basilari afferenti l'attività negoziale della pubblica amministrazione.

Fatto sintomatico di interferenza riguarda la gestione della fiera, in cui è stata evidenziata una forte e pervicace volontà dell'ente di mantenere nel comitato della stessa fiera soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata, anche con l'adozione di provvedimenti caratterizzati da palesi irregolarità.

A delineare ulteriormente il grado di permeabilità alle logiche criminali dell'amministrazione comunale concorre il mancato controllo da parte dell'ente sulle attività produttive locali, che utilizzano manovalanza spesso clandestina.

Gli omessi controlli possono, pertanto, considerarsi riconducibili agli interessi delle preminenti organizzazioni criminali, che in tale particolare situazione trovano terreno fertile per alimentare i propri illeciti traffici.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che di fatto priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e pone in pericolo lo stato generale della sicurezza civile.

Il clima di grave condizionamento e di evidente degrado in cui versa il consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano.

A tal fine il prefetto di Napoli, con relazione del 28 settembre 2001, che qui si intende integralmente richiamata, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Gennaro Vesuviano (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12555

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 2001.

Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;

Visto il decreto interministeriale del 25 settembre 1997, n. 475, con il quale sono stati fissati da ultimo i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti;

Considerata l'opportunità di aggiornare tali dati prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT; nonché la variazione percentuale rilevata del tasso inflativo;

Visto l'art. 156 del citato testo unico, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;

Considerata l'opportunità di aggiornare in base al tasso reale di inflazione i parametri relativi al valore medio *pro-capite* della spesa corrente e della spesa di investimento, in quanto gli stessi sono desunti dai dati più aggiornati in possesso del Ministero dell'interno relativi ai consuntivi dell'anno 1997;

Sentiti il Ministro della giustizia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari al valore proprio della relativa fascia demografica dell'ente di cui alla tabella *A*, allegata al presente decreto, rettificato con le seguenti modalità:

a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale *pro-capite*, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto;

b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimento annuale *pro-capite,* desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella *C*, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art. 2.

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

TABELLA *A*

Comuni:

a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 3.700.000;
b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 4.750.000;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 6.350.000;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 9.000.000;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 10.600.000;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 11.650.000;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 14.800.000;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 18.000.000;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 21.150.000;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 24.350.000;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 27.500.000;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 31.750.000.

Province:

a) province sino a 400.000 abitanti, lire 27.500.000;
b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 31.750.000.

TABELLA *B*

SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN LIRE

Comuni:

a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 1.577.000;
b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 1.317.000;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 1.132.000;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 1.064.000;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 1.074.000;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 1.056.000;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 1.150.000;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 1.218.000;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 1.373.000;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 1.578.000;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 1.885.000;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 2.234.000.

Province:

a) province sino a 400.000 abitanti, lire 203.000;
b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 146.000.

TABELLA *C*

SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE

Comuni:

a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 1.755.000;
b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 1.083.000;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 908.000;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 735.000;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 657.000;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 492.000;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 478.000;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 465.000;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 571.000;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 641.000;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 936.000;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 1.505.000.

Province:

a) province sino a 400.000 abitanti, lire 89.000;
b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 74.000.

01A12266

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2001.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 1º febbraio 1994 e scadenza 1º febbraio 2024, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, reiterato, da ultimo, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, e non convertito in legge, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che:

per la regolazione del debito dello Stato, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1º febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione;

il rilascio dei citati titoli è subordinato all'approvazione, con provvedimenti definitivi ed esecutivi, dei rendiconti delle gestioni alle quali i medesimi si riferiscono;

contestualmente al rilascio dei suddetti titoli, la Banca d'Italia provvede all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti;

il Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato stabilendone, con proprio decreto, le caratteristiche, la durata massima, non superiore a trenta anni, ed il piano di rimborso;

Visto il proprio decreto n. 397070 del 12 gennaio 1994, come modificato con decreto ministeriale n. 397939 del 27 giugno 1994, con il quale, in attuazione e per le finalità della suddetta disposizione legislativa:

è stato accertato in L. 2.893.856.533.387 l'importo complessivo dei titoli di credito detenuti dalla Banca d'Italia, in sostituzione dei quali avrebbero dovuto essere rilasciati titoli di Stato;

è stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia stessa di buoni del Tesoro poliennali infruttiferi di durata trentennale, con godimento 1º febbraio 1994, per l'importo di L. 2.724.718.000.000, corrispondente, con il dovuto arrotondamento, a quello dei titoli di credito detenuti dalla medesima in dipendenza di finanziamenti connessi alle campagne di ammasso di grano, per un ammontare complessivo di L. 2.724.717.698.718;

si è previsto che il rilascio dei titoli di Stato per i residui crediti cambializzati, per i quali non risultavano ancora registrati i decreti ministeriali di approvazione dei singoli rendiconti, sarebbe stato effettuato subordinatamente e successivamente a detta registrazione;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed in particolare l'art. 8, comma 4, che stabilisce che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 565 del 1993, e successive reiterazioni;

Vista la lettera n. 130862 del 27 luglio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso il decreto ministeriale n. 131639 del 14 giugno 1995 con cui sono stati approvati due rendiconti relativi alle campagne di commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964;

Vista la lettera n. 130830 dell'11 aprile 2000 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che il citato decreto ministeriale del 14 giugno 1995 deve considerarsi definitivo;

Vista la lettera n. 200581 del 30 agosto 2001 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare delle cambiali corrispondenti al credito residuo di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale del 12 gennaio 1994, da questa vantato in dipendenza dei finanziamenti connessi alle campagne di commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964, è pari a L. 103.901.984.669;

Considerato che nell'adunanza dell'8 maggio 2001, la terza sezione del Consiglio di Stato ha emanato il parere n. 2130/2000, esprimendo l'opinione che debba riconoscersi la possibilità attuale di procedere al ripianamento del debito residuo (derivante dal citato decreto-legge n. 565 del 1993) con i criteri e le modalità indicati dal menzionato decreto ministeriale del 12 gennaio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, le previsioni del quale debbono ritenersi, ad avviso del Consiglio di Stato medesimo, tuttora valide ed efficaci;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in euro o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Ritenuto che occorre disporre, per le finalità di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 565/1993, l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali di durata trentennale, con godimento 1° febbraio 1994 e scadenza 1° febbraio 2024, per l'ammontare nominale di complessivi 53.661.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, reiterato da ultimo con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, e non convertito in legge, i cui effetti e rapporti giuridici sono stati fatti salvi dall'art. 8, comma 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali, da rilasciare alla Banca d'Italia, fino all'importo di nominali 53.661.000 euro, alle seguenti condizioni:

durata: 30 anni;

godimento: 1° febbraio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: zero;

rimborso: in rate costanti annuali pagabili il 1° febbraio di ogni anno a decorrere dall'anno 1996, come dal piano di ammortamento allegato al presente decreto.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore della Banca d'Italia; tali iscrizioni contabili con-

tinuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale dei buoni rilasciati alla Banca d'Italia verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Art. 3.

L'assegnazione alla Banca d'Italia dei buoni di cui all'art. 1 del presente decreto avviene in sostituzione dei titoli di credito detenuti dalla stessa Banca d'Italia, per un importo complessivo di L. 103.901.984.669, in dipendenza dei finanziamenti connessi alle campagne di commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964, oggetto di due rendiconti approvati con il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 14 giugno 1995, citato nelle premesse.

Le prime sei rate di capitale dei buoni emessi con il presente decreto, scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1996 e il 1° febbraio 2001, verranno rimborsate contestualmente al rilascio dei buoni medesimi.

La Banca d'Italia, contestualmente all'assegnazione dei buoni di cui al presente decreto, provvederà a versare al capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1) dell'entrata al bilancio statale la somma di L. 199.805, pari alla differenza tra l'importo dei buoni del Tesoro poliennali assegnati con il presente decreto e l'importo dei titoli di credito detenuti dalla Banca d'Italia medesima, convertito in euro, con i dovuti arrotondamenti.

Art. 4.

L'onere per il rimborso delle rate di capitale dei buoni emessi con il presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno in corso, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Piano di ammortamento dei B.T.P. (1° febbraio 1994/2024, seconda tranche, «Ripianamento debito carta ammessi» per l'importo di 53.661.000 euro.

N. rate	Scadenza rate	Importo rate
1	1.2.1996	1.850.380
2	1.2.1997	1.850.380
3	1.2.1998	1.850.380
4	1.2.1999	1.850.380
5	1.2.2000	1.850.380
6	1.2.2001	1.850.380
7	1.2.2002	1.850.380
8	1.2.2003	1.850.380
9	1.2.2004	1.850.380
10	1.2.2005	1.850.380
11	1.2.2006	1.850.380
12	1.2.2007	1.850.380
13	1.2.2008	1.850.380
14	1.2.2009	1.850.380
15	1.2.2010	1.850.380
16	1.2.2011	1.850.380
17	1.2.2012	1.850.380
18	1.2.2013	1.850.380
19	1.2.2014	1.850.380
20	1.2.2015	1.850.380
21	1.2.2016	1.850.380
22	1.2.2017	1.850.380
23	1.2.2018	1.850.380
24	1.2.2019	1.850.380
25	1.2.2020	1.850.380
26	1.2.2021	1.850.380
27	1.2.2022	1.850.380
28	1.2.2023	1.850.380
29	1.2.2024	1.850.360
	Totale euro . . .	53.661.000

01A12520

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 2001.

Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che fissa l'obbligo di dotare le confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi con decorrenza dal 1° marzo 1988, demandando al Ministro della sanità la specificazione delle caratteristiche tecniche del bollino e delle modalità della sua adozione;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1983 e 29 febbraio 1988, recanti «Disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica», pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1983 e n. 79 del 5 aprile 1988;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali»;

Visto l'art. 85, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», che demanda al Ministro della sanità la fissazione dei requisiti tecnici e delle modalità per l'adozione della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, «Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1999, concernente «Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano»;

Ritenuto che la numerazione identificativa delle confezioni delle specialità medicinali rafforzi ed amplifichi le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario;

Ritenuto, inoltre, che tale obiettivo sia perseguibile nel modo più efficace mediante la conferma del sistema di sicurezza fondato sull'intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nelle fasi di fabbricazione e stampa del bollino anche nella configurazione prevista dal presente decreto;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare in un unico contesto tutti gli aspetti relativi al codice identificativo dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla numerazione progressiva della confezione dei medicinali, al fine di agevolare l'applicazione delle norme;

Decreta:

Art. 1.

Codice di autorizzazione all'immissione in commercio

1. Il codice dei medicinali ad uso umano, che costituisce a tutti gli effetti di legge numero di autorizzazione all'immissione in commercio degli stessi, è attribuito dal Ministero della sanità con il decreto di autorizzazione ed è riportato sul bollino autoadesivo di cui all'art. 2 o direttamente sulla confezione, in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2.

Bollini autoadesivi

1. Le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale sono dotate, a cura del produttore del farmaco, di bollini conformi alle prescrizioni del presente decreto. Le confezioni prive dei predetti bollini, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, o dotate di bollini non conformi alle prescrizioni del presente decreto non sono erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Il Ministero della sanità procede alla verifica dell'attuazione della presente disciplina ed effettua, avvalendosi anche dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, controlli sulle misure di sicurezza adottate dalle aziende farmaceutiche ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo art. 5, comma 3.

Art. 3.

Contenuti informativi del bollino

1. Il bollino di cui all'art. 2 deve riportare a stampa le seguenti indicazioni:

a) codice A.I.C. della confezione del medicinale attribuito ai sensi dell'art. 1, sia mediante la tecnica di rappresentazione a barre, sia in chiaro con carattere OCR-A;

b) denominazione del medicinale;

c) titolare dell'autorizzazione o legale rappresentante del titolare estero;

d) codice recante la numerazione progressiva della confezione sia mediante la tecnica di rappresentazione a barre, sia in chiaro.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 sono stampate sul bollino nel rispetto delle specifiche riportate nell'allegato disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto, definite in funzione della acquisizione dei codici con dispositivi automatici di lettura.

3. Le confezioni delle specialità medicinali non erogabili dal Servizio sanitario nazionale e, conseguentemente, prive del bollino autoadesivo, devono recare sull'involucro esterno l'indicazione del codice di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, riportata a stampa secondo la tecnica della rappresentazione a barre ed in chiaro con caratteri OCR-A, nel rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto ovvero, limitatamente alle confezioni già predisposte alla data della sua entrata in vigore, nel rispetto delle disposizioni previgenti.

4. Il sistema di assegnazione del codice recante la numerazione progressiva della confezione è gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il codice è attribuito con riferimento a ciascuna confezione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ed è composto da nove cifre, non ripetibile per almeno sei anni.

Art. 4.

Caratteristiche del bollino

1. Il bollino è realizzato su supporto di sicurezza a tre strati, appositamente prodotto, in via esclusiva, per il Servizio sanitario nazionale dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dotato delle caratteristiche tecniche contenute nel disciplinare allegato al presente decreto, in relazione alle esigenze di una efficace azione di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario.

2. Lo strato inferiore del bollino ha funzione di supporto e viene eliminato al momento dell'applicazione sulla confezione. Lo strato intermedio, opportunamente trattato con sistemi di sicurezza idonei a garantirne l'originalità, riporta sulla superficie eccedente le dimensioni dello strato superiore, il numero progressivo della confezione in chiaro. Il suddetto strato intermedio, destinato a rimanere solidale con la confezione, è dotato di caratteristiche di adesività tali da assicurare la permanenza del bollino sulla confezione stessa per tutto il periodo di validità del farmaco e da garantire la distruzione o il palese deterioramento del bollino come conseguenza di tentativi di rimozione. Lo strato superiore, che riporta le restanti indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, deve essere agevolmente staccabile dal farmacista all'atto della dispensazione per la successiva applicazione sulle ricette del Servizio sanitario nazionale mediante adesione, senza impiego di altri mezzi che possano compromettere la lettura automatica dei codici.

3. Il bollino è apposto, a cura dell'azienda farmaceutica, su un'area dell'involucro ove è preventivamente stampata la dicitura «Confezione dispensata SSN». Detta dicitura risulterà visibile, in semi trasparenza, attraverso lo strato intermedio del bollino, dopo il distacco del primo strato.

Art. 5.

Approvvigionamento e impiego del bollino

1. Nel quadro dei princìpi di sicurezza enunciati in premessa, le aziende farmaceutiche si approvvigionano del bollino di cui al presente decreto presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale assicura modalità di forniture adeguate alle esigenze produttive delle aziende stesse. A tale scopo l'Istituto si avvale anche, sotto la sua responsabilità, di un adeguato numero di aziende fiduciarie, secondo necessità.

2. Le forniture da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono effettuate secondo condizioni da convenirsi con le singole aziende farmaceutiche nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) la fornitura ha per oggetto bollini conformi alle prescrizioni del presente decreto pronti per l'impiego da parte delle aziende farmaceutiche;

b) il prodotto è fornito franco stabilimento indicato dall'azienda farmaceutica con modalità di confezionamento e di trasporto atte a garantire la sicurezza del prodotto;

c) l'Istituto provvede alla fornitura entro il tempo massimo di giorni sessanta dal ricevimento dell'ordine, salvo condizioni diverse da convenirsi in relazione a particolari esigenze dell'azienda farmaceutica;

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato registra i numeri assegnati a ciascun lotto di produzione di bollini, mantenendo memoria dei numeri forniti a ciascuna azienda per l'applicazione sulle singole confezioni.

3. Le aziende farmaceutiche predispongono misure organizzative idonee ad assicurare condizioni di sicurezza per la custodia e per l'impiego dei bollini nel ciclo di produzione delle confezioni ed adottano modalità di registrazione atte a dare dimostrazione del carico e dello scarico dei bollini stessi.

Art. 6.

Gestione dei bollini delle confezioni oggetto di destinazioni particolari

1. Chiunque intenda esportare confezioni di medicinali già immesse in commercio in Italia e dotate di bollino numerato, ovvero il solo contenuto delle stesse, è tenuto, prima dell'esportazione, ad annullare i bollini con inchiostro indelebile in modo tale da non impedire la lettura ottica. La stessa procedura è adottata per i bollini delle confezioni che, per qualsiasi motivo normativo o procedurale, escano dalla catena distributiva, salvo la fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie a norma delle disposizioni vigenti.

2. Sono assoggettati ai medesimi obblighi indicati dal comma 1 i soggetti acquirenti di medicinali destinati all'impiego nelle strutture, pubbliche e private, accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Sistemi di sicurezza personalizzati

1. Le aziende farmaceutiche, previe intese con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possono impiegare bollini dotati di ulteriori elementi di sicurezza, riconoscendo all'Istituto gli eventuali costi aggiuntivi. Detti elementi devono comunque essere tali da non compromettere la rilevazione dei codici con sistemi automatici di lettura e da risultare compatibili con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 8.

Contrassegno di distribuzione

1. Le aziende di distribuzione intermedia e le farmacie possono apporre sulle confezioni cedute un contrassegno idoneo al riconoscimento dell'azienda stessa. L'apposizione del contrassegno è effettuata, mediante stampigliatura o applicazione di etichetta, sulla confezione esterna senza alterare il bollino ed in modo da consentire l'integrale leggibilità dell'etichetta esterna.

Art. 9.

Monitoraggio delle confezioni

1. Ai fini dei sistemi di qualità attualmente applicati nell'intero settore farmaceutico, ed in attesa dell'avvio di un sistema informatizzato centrale di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo presso la Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, le letture, le registrazioni e le archiviazioni di cui al comma 14 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono effettuate, preferibilmente, attraverso sistemi automatici di lettura.

2. Per consentire l'individuazione delle responsabilità connesse con la mancata o non corretta archiviazione dei dati di cui al citato comma 14, i documenti che, ai sensi delle disposizioni vigenti, accompagnano i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale lungo la catena distributiva, sono corredati o integrati da un elenco redatto, anche su supporto informatico, a cura del responsabile del sistema di qualità o del direttore tecnico dell'azienda produttrice o dell'azienda di distribuzione intermedia, riportante i prodotti ed i relativi codici di numerazione progressiva. L'accettazione della merce attesta la corretta individuazione e numerazione dei prodotti consegnati, con conseguente assunzione di responsabilità del ricevente in ordine al loro impiego successivo.

3. Eventuali modifiche ai requisiti tecnici della numerazione progressiva delle confezioni dei medicinali, che si dovessero rendere necessarie per adeguamenti alla evoluzione tecnologica del settore o per semplificazioni procedurali, saranno adottate attraverso l'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Art. 10.

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogati i decreti 18 giugno 1983 e 29 febbraio 1988, recanti «Disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica» pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1983 e n. 79 del 5 aprile 1988.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data fissata dal comma 14 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fatta salva la possibilità di una applicazione anticipata, in via sperimentale, concordata tra i soggetti interessati.

3. I bollini conformi alle disposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati dalle aziende farmaceutiche per trecentosessantacinque giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* purché riferiti ad ordinativi emessi entro i centottanta giorni successivi a tale data.

4. Le confezioni dotate di bollini non conformi alle prescrizioni del presente decreto, prodotte prima della sua entrata in vigore o in forza della deroga di cui al comma 3, possono essere commercializzate dalle industrie farmaceutiche, dai distributori e dalle farmacie per tutto il periodo di validità di ciascuna confezione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 259

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO

1. Caratteristiche del bollino autoadesivo.

1.1 Dimensioni.

Le dimensioni del bollino sono fissate in mm 40 (larghezza) per mm 25 (altezza). La larghezza dello strato superiore è fissata in mm 35. La conformazione del bollino è riprodotta nella figura 1 riportata alla fine del presente paragrafo.

1.2 Caratteristiche tecniche del supporto di sicurezza.

Il supporto cartaceo di sicurezza del bollino è formato da tre strati con le seguenti caratteristiche:

strato inferiore di carta supercalandrata, gialla, siliconata, spessore 55 ± 5 μm; grammatura 62 ± 4 gr/mq;

strato intermedio di carta supercalandrata, bianca, siliconata, spessore 55 ± 5 μm; grammatura 62 ± 4 gr/mq; adesivo di tipo permanente; trattata a stampa con elementi di sicurezza sul verso;

strato superiore di carta filigranata scura agli U.V., con fibre di sicurezza, individuabili alla lampada U.V., spessore 100 ± 10 μm; grammature 85 ± 5% gr/m2, adesivo di tipo permanente, a lunga conservazione, acrilico e ad alta adesività etack.

1.3 Suddivisione in aree del bollino autoadesivo.

Il bollino viene idealmente suddiviso in 6 aree per ciascuna delle quali vengono indicati di seguito i requisiti obbligatori di dimensione e di contenuto.

Il numero che identifica l'area fa riferimento alla posizione corrispondente nel disegno del bollino riportato nella figura 1; fra parentesi sono indicate le dimensioni minime, rispettivamente orizzontale e verticale di ogni singola area.

Area 1 (mm 35 × mm 4,2): l'area contiene il codice A.I.C. della confezione del medicinale, stampato con la tecnica di rappresentazione a barre e posizionato nell'area nel rispetto di quanto previsto per la quiet zone.

Area 2 (mm 35 × mm 4): l'area contiene la denominazione del medicinale, stampata con inchiostri ad alta riflettenza della luce e quindi ciechi alla lettura ottica. Sono da considerarsi tali gli inchiostri aventi un coefficiente di riflessione non inferiore a 0,55 mm nelle bande III e IV (da 650 a 1000 nanometri), come definito dalla norma DINB 66223, parte 1, cap 3.3. Quest'area prevede la possibilità di una scritturazione su due righe di cui almeno la prima in maiuscolo, in quanto le eventuali discendenti andrebbero ad invadere l'interlinea.

Area 3 (mm 35 × mm 2,75): l'area contiene il codice A.I.C. della confezione del medicinale rappresentato in chiaro in caratteri OCR-A, size 1.

Area 4 (mm 35 × mm 1,8): l'area contiene il nome del titolare della autorizzazione alla immissione in commercio o il legale rappresentante del titolare estero, stampato con inchiostri ad alta riflettenza, secondo quanto già previsto per l'area 2.

Area 5 (mm 35 × mm 7,05): l'area contiene il numero progressivo della specialità medicinale rappresentato con codice a barre interleaved 2/5, posizionato nel rispetto di quanto previsto per la quiet zone.

Area 6 (mm 5 × mm 25): l'area, in posizione ortogonale rispetto alle altre, contiene il numero progressivo della specialità medicinale rappresentato in chiaro, con caratteri aventi altezza mm 2.

Spazi all'interno del bollino:

a) spazio bianco mm 1 tra bordo superiore bollino e area 1;

b) spazio bianco mm 0,8 tra area 1 e area 2;

c) spazio bianco mm 0,8 tra area 2 ed area 3;

d) spazio bianco mm 0,8 tra area 3 ed area 4;

e) spazio bianco mm 0,8 tra area 4 ed area 5;

f) spazio bianco mm 1 tra area 5 e bordo inferiore bollino;

g) all'interno dell'area 6 sono previsti due spazi bianchi di mm 1,5 × mm 25 in testa ed ai piedi del numero.

Ogni singola misura espressa va considerata con una tolleranza di +/- 0,5 millimetri.

2. Codice A.I.C. della confezione del medicinale.

Il codice è composto da sette cifre precedute dalla cifra zero e seguite da una cifra di controllo.

3.1 Modalità di calcolo della cifra di controllo del codice A.I.C. della confezione del medicinale.

La cifra di controllo del codice A.I.C. della confezione del medicinale viene determinata attraverso le seguenti operazioni effettuate sulle altre otto cifre.

Siano:

A1, A2, A3, A4, A5, A6. A7, A8.

Le prime otto cifre a sinistra del codice A.I.C. della confezione del medicinale. Si determinano i valori dei seguenti prodotti:

X1 = 2 × A2;

X2 = 2 × A4;

X3 = 2 × A6;

X4 = 2 × A8.

Sia P la somma dei quozienti e dei resti ottenuti dividendo X1, X2, X3, X4 per 10.

Sia D la somma delle cifre A1, A3, A5, A7 del codice.

Si determini il valore:

S = P + D

Il resto della divisione di S per 10 è la cifra di controllo.

3.2 Tecniche di rappresentazione del codice AIC della confezione del medicinale.

2.2.1 Specificazione dei caratteri OCR-A.

Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate dalle norme ECMA (European Computer Manifactures Association). Nella rappresentazione in caratteri OCR-A. il codice A.I.C. della confezione del medicinale deve essere preceduto dalla lettera *A*, avente funzione di identificatore di campo per apparecchiature di lettura automatica.

Le dimensioni dei caratteri OCR-A sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 nel sottoinsieme numerico (OCR-A Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,75.

2.2.2 Specificazione per la rappresentazione a barre.

Espressione del codice con sistema di numerazione in base 32.

Il codice A.I.C. della confezione del medicinale rappresentato con la tecnica di codifica a barre viene espresso mediante un sistema di numerazione in base 32, che consente di rappresentare le nove cifre del codice con sei caratteri alfanumerici.

La tecnica adottata per la numerazione in base 32 prevede l'uso delle cifre da 0 a 9 e delle lettere dell'alfabeto inglese ad eccezione delle lettere A, E, I, O.

La trasformazione del sistema di numerazione in base 10 a quello in base 32, e viceversa, deve essere fatta tenendo conto delle corrispondenze indicate nella tabella 1.

La rappresentazione a barre.

Le caratteristiche della tecnica adottata per la rappresentazione a barre del codice AIC della confezione del medicinale, espresso con il sistema di numerazione in base 32, sono quelle indicate nella norma «MH10.8 M-1983, revision of ANSI MH 10.8M-1983», e dalla norma UNI ISO/IEC 16388 novembre 2000, come «Code 39» - «3 of 9 Bar Code».

Ogni carattere viene rappresentato con 9 elementi, 5 barre e 4 spazi dei quali 3 sono larghi e 6 sono stretti. Lo spazio fra l'ultima barra di un carattere e la prima del successivo non ha contenuto informativo.

In questa tecnica di rappresentazione, il codice viene preceduto e seguito dal carattere asterisco (*) avente funzione di delimitatore del campo per le apparecchiature di lettura automatica. Nella tabella 2 sono indicate le configurazioni di barre e spazi dei caratteri rappresentabili con la tecnica adottata.

I 9 elementi consentono una rappresentazione dei caratteri con il sistema binario: agli elementi larghi viene assegnato convenzionalmente il valore 1, a quelli stretti il valore 0.

Gli spessori delle singole barre e dei singoli spazi hanno i seguenti valori:

a) barre a spazi stretti: lo spessore nominale delle barre e degli spazi stretti può essere scelto fra i due seguenti valori: mm 0,250 ovvero mm 0,254 (millesimi di pollice 10). Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M;

b) barre a spazi larghi: lo spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S) è tale che il rapporto tra S ed M risulti uguale a 2,5;

c) spazio tra un carattere e l'altro: lo spessore nominale dello spazio tra un carattere e l'altro è pari ad 1 modulo.

Il codice come sopra definito ha le seguenti dimensioni minime:

lunghezza mm 28;

altezza mm 4,20 (norma UNI ISO/IEC 16388 punto 4.4/e).

La quiet zone minima sarà pari a 2,54 mm in base alla norma UNI/IEC 16388 punto 4.4/e e punto 4.6.3.3.

Il parametro accettato di lettura del Bar Code sarà ANSI GRADE C (minimo).

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme.

3. Tecniche di rappresentazione della numerazione progressiva della confezione del medicinale.

La numerazione progressiva della confezione del medicinale è rappresentata sia in chiaro che con corrispondente codice a barre per la lettura meccanizzata interleaved 2/5. La rappresentazione in chiaro composta da un numero di 9 cifre, senza codice di controllo, è riportata nell'area 6 del bollino sul supporto siliconato intermedio.

3.1 Rappresentazione a barre interleaved 2/5.

Le caratteristiche della tecnica adottata per la rappresentazione a barre della numerazione progressiva della confezione del medicinale (espressa con il sistema di numerazione di tipo barcode: «ITF» - Interleaved two of five 2/5), sono quelle indicate nella norma ISO/IEC 16390 First Edition 1999-10-15.

Il numero è composto da 9 cifre + cifra di controllo + start + stop.

Con riferimento alla predetta normativa, punto 4.4, punto 4.6.1.4, punto 4.6.1.5, nella versione di stampa ink-jet, gli spessori delle singole barre e dei singoli spazi avranno i seguenti valori:

dimensione barra sottile 1 drop/dot;

dimensione barra larga 3 drop/dot;

spazio barra sottile 2 drop/dot;

spazio barra larga 4 drop/dot;

gli elementi stretti avranno valore 0,25 mm;

gli elementi larghi avranno valore 0,75 mm;

gli spazi stretti avranno valore 0,40 mm;

gli spazi larghi avranno valore 0,80 mm.

Il codice come sopra definito ha le seguenti dimensioni:

lunghezza mm 27;

altezza mm 7,05.

Con riferimento ancora alla predetta normativa, punto 4.6.3.1, la ratio avrà un valore compreso tra 2 e 3.

Con riferimento alla stessa, punto 4.6.3.2, la quiet zone avrà un valore minimo di 2,5 mm.

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiatnate norme ISO/IEC 16390.

Il parametro accettato di lettura del barcode sarà ANSI GRADE C (minimo).

3.2 Modalità di calcolo della cifra di controllo della rappresentazione a barre della numerazione progressiva della confezione del medicinale.

La cifra di controllo è aggiunta alle altre cifre prima della loro codifica ed il suo valore e calcolato con la seguente procedura:

a) iniziando dall'ultima cifra signicativa, assegnare a ciascuna cifra, procedendo verso sinistra, alternativamente i valori 3,1,3,1,...;

b) sommare i prodotti tra ciascuna cifra ed il valore rispettivamente assegnato;

c) la cifra di controllo è quella che, quando addizionata alla somma di cui al punto *b)*, dà come risultato il multiplo di 10 immediatamente superiore alla predetta somma.

Se, ad esempio, il numero è «47365» la cifra di controllo sarà calcolata come segue:

a) numero 47365; valori 31313.

b) somma = (4×3) + (7×1) + (3×3) + (6×1) + (5×3) = 49

c) somma multipla di 10 49 + 1 =50

d) la cifra di controllo sarà quindi «1» ed il numero completo della cifra di controllo sarà «473651».

4. Autodiscriminazione della lettura del codice 39 e del codice 2/5.

È necessaria una compatibilità di autodiscriminazione tra il codice 2/5 è il codice 39 così come vengono rappresentati all'interno del bollino.

Dovrà essere rispettata la norma ISO/IEC 16390 First Edition 1999-10-15 Annexe B ISO/IEC 16390: 1999 (E), che riporta le seguenti linee guida:

a) sul codice 39, la distanza tra i caratteri non deve essere maggiore degli elementi stretti: 0,250 mm oppure 0,254 mm (nota: in questo caso la distanza tra i caratteri è uguale alla larghezza degli elementi stretti);

b) il numero dei caratteri (incluso start e stop) del codice 39 deve essere maggiore della metà del numero dei caratteri del 2/5 (nota: in questo caso il codice 39 è composto di 8 caratteri, valore superiore alla metà dei 12 caratteri che compongono il numero rappresentato col sistema interleaved 2/5);

c) la larghezza del codice 2/5 deve essere superiore a 6 caratteri del codice 39 (nota: in questo caso il codice 2/5 è largo 27 mm; il codice 39 contiene 8 caratteri con larghezza totale 28 mm pari a 3,5 mm cadauno; quindi i 6 caratteri saranno lunghi 21 mm, valore inferiore ai 27 mm del codice 2/5).

ALLEGATO 1

TABELLA 1

carattere della numerazione in base 32	valore corrispondente in base 10
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
B	10
C	11
D	12
F	13
G	14
H	15
J	16
K	17
L	18
M	19
N	20
P	21
Q	22
R	23
S	24
T	25
U	26
V	27
W	28
X	29
Y	30
Z	31

ALLEGATO 2

TABELLA 2

Carattere	Rappresentazione a barre	Valori binari delle barre	Valori binari degli spazi
1		10001	0100
2		01001	0100
3		11000	0100
4		00101	0100
5		10100	0100
6		01100	0100
7		00011	0100
8		10010	0100
9		01010	0100
0		00110	0100
A		10001	0010
B		01001	0010
C		11000	0010
D		00101	0010
E		10100	0010
F		01100	0010
G		00011	0010
H		10010	0010
I		01010	0010
J		00110	0010
K		10001	0001
L		01001	0001
M		11000	0001
N		00101	0001
O		10100	0001
P		01100	0001
Q		00011	0001
R		10010	0001
S		01010	0001
T		00110	0001
U		10001	1000
V		01001	1000
W		11000	1000
X		00101	1000
Y		10100	1000
Z		01100	1000
–		00011	1000
.		10010	1000
SPAZIO		01010	1000
*		00110	1000
$		00000	1110
/		00000	1101
+		00000	1011
%		00000	0111

01A12521

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Surinova Katarina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Surinova Katarina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Slovacca ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso l'istituto per infermieri di Lucenec (Repubblica Slovacca) dalla sig.ra Surinova Katarina nata a Banska Bystrica (Slovacchia) il giorno 12 agosto 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Surinova Katarina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12275

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Panovics Katalin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Panovics Katalin ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1987 dall'Istituto tecnico della sanità di Pecs (Ungheria) alla sig.ra Panovics Katalin, nata a Pecs (Ungheria) il giorno 16 settembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Panovics Katalin è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12280

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rroqja Dhori Etleva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rroqja Dhori Etleva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunone del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1993 dalla scuola superiore statale per infermieri di Durazzo (Albania) alla sig.ra Rroqja Dhori Etleva, nata a Durazzo (Albania) il giorno 16 febbraio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rroqja Dhori Etleva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12281

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kovacs Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kovacs Andrea ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunone del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1987 dalla scuola professionale di sanità di Budapest (Ungheria) alla sig.ra Kovacs Andrea, nata a Miskolc (Ungheria) il giorno 1º febbraio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kovacs Andrea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12282

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Innamorati Giulia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Innamorati Giulia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelor of applied science medical radiation conseguito in Australia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunone del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Bachelor of applied science medical radiation rilasciato nel 1996 dalla University of South Australia di Adelaide (Australia) alla sig.ra Innamorati Giulia, nata a Adelaide (Australia) il giorno 23 aprile 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. La sig.ra Innamorati Giulia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12283

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Omuvwie Emily di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Omuvwie Emily ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nurse conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunone del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nurse rilasciato nel 1989 dalla scuola statale per infermieri presso l'Ospedale universitario di Benin (Nigeria) alla sig.ra Omuvwie Emily, nata a Amuokpokpor (Nigeria) il giorno 12 agosto 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Omuvwie Emily è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12284

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Duro Marjeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Duro Marjeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1987 dalla scuola media superiore statale di infermeria di Tirana (Albania) alla sig.ra Duro Marjeta nata a Tirana (Albania) il giorno 8 gennaio 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Duro Marjeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12290

DECRETO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Trofin Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Trofin Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1992 presso il liceo sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Trofin Cristina nata a Medgidia (Romania) il giorno 7 luglio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Trofin Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12276

DECRETO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jacak Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jacak Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso l'istituto professionale per infermieri di Krasnik (Polonia) dalla sig.ra Jacak Anna nata a Opole Lubelskie (Polonia) il giorno 18 dicembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jacak Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12277

DECRETO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Caipo Celestino Hermes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Caipo Celestino Hermes ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en tecnologia medica especialidad de laboratorio conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei Servizi, prevista dall'art. 12, del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14, del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en tecnologia medica especialidad de laboratorio rilasciato nel 1989 dalla facoltà di tecnologia medica dell'Università Nazionale «Federico Villareal» di Lima (Perù) al sig. Caipo Celestino Hermes nato a La Libertad (Perù) il giorno 10 maggio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

2. Il sig. Caipo Celestino Hermes è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12278

DECRETO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mitu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mitu Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola postliceale sanitaria «Dott. I Cantacuzino» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Mitu Gabriela nata a Bucarest (Romania) il giorno 17 novembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mitu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12279

DECRETO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kapllani Blerina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kapllani Blerina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà di infermeria dell'Università tecnologica «Ismail Qemal Vlora di Valona (Albania) dalla sig.ra Kapllani Blerina nata a Berat (Albania) il giorno 5 febbraio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kapllani Blerina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12288

DECRETO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Cobaj Shkelqim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cobaj Shkelqim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermeria dell'Università tecnologica «Ismail Qemal Vlora di Valona (Albania) dal sig. Cobaj Shkelqim nato a Amonice (Vlore - Albania) il giorno 24 maggio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cobaj Shkelqim è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12289

DECRETO 2 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Leka Ermira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leka Ermira ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso la scuola sanitaria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Leka Ermira nata a Adriatik (Mamurras - Albania) il giorno 6 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Leka Ermira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12285

DECRETO 2 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zacarias Rivera Elva Sonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zacarias Rivera Elva Sonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso la Universidad del centro del Perù di Huancayo (Perù) dalla sig.ra Zacarias Rivera Elva Sonia nata a Lima (Perù) il giorno 31 ottobre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zacarias Rivera Elva Sonia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12286

DECRETO 2 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Salcedo Moron Amalia Ailey di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salcedo Moron Amalia Ailey ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Salcedo Moron Amalia Ailey nata a Ica (Perù) il giorno 10 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salcedo Moron Amalia Ailey è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12287

DECRETO 2 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hoxhai Liljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hoxhai Liljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la scuola sanitaria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Hoxhai Liljana nata a Lezhe (Albania) il giorno 8 novembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hoxhai Liljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12291

DECRETO 2 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kurti Shkendi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kurti Shkendi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la scuola sanitaria «Elena Gjika» di Elbasan

(Albania) dalla sig.ra Kurti Shkendi nata a Pajovë (Albania) il giorno 14 maggio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kurti Shkendi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12292

DECRETO 2 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Eva P. Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Eva P. Lidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Eva P. Lidia nata a Roman (Romania) il giorno 4 dicembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Eva P. Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12293

DECRETO 2 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Prado Dominguez Iradia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Prado Dominguez Iradia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en cencias de enfermeria conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en cencias de enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Panama dalla sig.ra Prado Dominguez Iradia nata a Colon (Panama) il giorno 23 luglio 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Prado Dominguez Iradia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12294

DECRETO 12 novembre 2001.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2002;

Accertato che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2002, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1) La ditta Alchymars S.p.a. - via delle Industrie, 6 - Ceriano Laghetto (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
Metadone cloridrato	kg 650	kg 500
Metamfetamina	kg 200 (per produrre Selegilina)	

2) La ditta Aventis Bulk S.p.a. - via R. Lepetit, 142 - Garessio (Cuneo):

	per l'Italia	per l'estero
Destropropossifene	kg 10.000	kg 60.000

3) La ditta Dinamite Dipharma S.p.a. - via Bissone, 5 - Baranzate di Bollate (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
Destropropossifene cloridrato o napsilato	kg 2.000	kg 23.000
Tramadolo cloridrato	kg 1.000	kg 11.000
L-metamfetamina	kg 400 (per produrre Selegilina)	

4) La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a. - viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza):

	per l'Italia	per l'estero
Bromazepam	kg 100	kg 2.700
Clobazam	» 20	» 1.180
Clonazepam	» 20	» 1.330
Clordiazepossido	» 500	» 11.500
Clordiazepossido Hcl	» 500	» 2.500
Delorazepam	» 50	» 250
Desmetildiazepam	» 250	» 350
Diazepam	» 1.000	» 14.000
Estazolam	» 20	» 50
Flunitrazepam	» 80	» 320
Flurazepam	» 100	» 1.400
Flurazepam DiHcl	» 50	» 1.550
Flurazepam MonoHcl	» 500	» 3.000
Ketazolam	» 0	» 1.000
Lorazepam	» 200	» 2.400
Medazepam	» 200	» 2.300
Metil-lorazepam	» 400	» 50
Nitrazepam	» 200	» 5.800
Oxazepam	» 500	» 19.500
Pentazocina	» 300	» 3.700
Prazepam	» 50	» 1.450
R-3,4-dimetossiamfetamina	» 0	» 500
Temazepam	» 3.000	» 13.500
Tetrazepam	» 50	» 4.950
Tilidina	» 0	» 5.000

5 - La ditta Industriale Chimica S.r.l.- via Grieg, 13 - Saronno (Varese):

	per l'Italia	per l'estero
Pentazocina cloridrato	kg 100	kg 1.400
Zopiclone	» 200	» 2.800

6) La ditta Laboratori MAG S.p.a.- via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
Amfepramone	kg 500	kg 2.000
Fendimetrazina	» 1.000	» 5.000
Fentermina	» 80	» 3.000
Pemolina	» 0	» 500
Pentazocina	» 50	» 500

7) La ditta Profarmaco S.r.l. - via Curiel, 34 - Paullo (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
Alprazolam	kg 100	kg 1.500
Bromazepam	» 200	» 2.700
Brotizolam	» 10	» 100
Clonazepam	» 30	» 700
Clorazepato	» 250	» 2.500
Clordiazepossido	» 500	» 6.000
Diazepam	» 500	» 11.000
Estazolam	» 10	» 50
Flunitrazepam	» 15	» 300
Flurazepam	» 500	» 2.500
Lorazepam	» 500	» 4.500
Lormetazepam	» 500	» 800
Medazepam	» 100	» 2.000
Midazolam	» 50	» 500
Nitrazepam	» 100	» 2.000
Oxazepam	» 100	» 7.500
Temazepam	» 1.200	» 9.000
Triazolam	» 10	» 100

8) La ditta S.A.L.A.R.S. S.p.a. - via S. Francesco, 5 - Camerlata (Como):

	per l'Italia	per l'estero
Codeina	kg 300	kg 300
Diidrocodeina	» 400	» 5.000
Etilmorfina	» 1	» 1
Morfina	» 200	» 300
Folcodina	» 1	» 1
Idrocodone	» 1	» 50
Ossicodone	» 10	» 300
Ossimorfone	» 0,500	» 0,500
Tebacone	» 0,500	» 0,500
Buprenorfina	» 2	» 5
3-monoacetilmorfina	» 0,200	» 0,200
Diacetilmorfina	» 0,200	» 10
Acetilcodeina	» 0,200	» 0,200
Acetildiidrocodeina	» 0,200	» 0,200
Acetorfina	» 0,200	» 0,200
Etorfina	» 0,200	» 0,200
Normorfina	» 0,200	» 0,200
Norcodeina	» 0,200	» 0,200
Norossicodone	» 0,200	» 0,200

Tali quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

01A12522

DECRETO 13 novembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Spai».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la segnalazione pervenuta dall'ufficio di farmacovigilanza di questa Direzione generale datata 8 novembre 2001 relativa a numerosi casi di reazioni avverse gravi verificatesi a seguito dell'utilizzo della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto pertanto di sospendere cautelativamente, a tutela della salute pubblica, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è sospesa con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

SPAI:

confezione irrigazione intraoculare extraoculare 250 ml, A.I.C. n. 029176017;

confezione irrigazione intraoculare extraoculare 500 ml, A.I.C. n. 029176029;

confezione irrigazione intraoculare extraoculare 15 ml, A.I.C. n. 029176031;

confezione irrigazione intraoculare extraoculare 30 ml, A.I.C. n. 029176043.

Ditta: Industrie Terapeutiche Splendore I.N.T.E.S.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A12523

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 novembre 2001.

Modalità per la presentazione per via telematica o su supporto informatico degli atti di conversione in euro del capitale delle società al fine del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, che detta le modalità di conversione del capitale sociale da lire in euro per le società di capitali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante, tra l'altro, criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione, e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 agosto 1998, recante l'aggiornamento e la semplificazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico amministrativo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», e in particolare l'art. 9, che ha apportato semplificazioni per le operazioni di conversione del capitale sociale da lire in euro;

Ritenuto opportuno rendere parimenti semplificata l'operazione presso l'ufficio del registro delle imprese relativa al predetto adempimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il deposito per l'iscrizione presso il registro delle imprese degli atti di conversione in euro del capitale delle società, può essere effettuato per via telematica o su supporto informatico, secondo le «Indicazioni tecniche» allegate al presente decreto;

2. L'obbligo di deposito degli atti di cui al precedente comma è validamente adempiuto qualora i documenti presentati all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico siano sottoscritti con la firma digitale di un amministratore, il quale ne garantisce la conformità agli originali cartacei a sua cura conservati per dieci anni;

3. Qualora all'adempimento di cui al comma 2 provveda un soggetto individuato nella convenzione stipulata con la camera di commercio per la trasmissione delle pratiche per via telematica, alla firma digitale di un amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione;

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: CINTI

ALLEGATO

INDICAZIONI TECNICHE

ASPETTI PROCEDURALI

Per l'adempimento di deposito per via telematica o su supporto informatico degli atti di conversione in euro del capitale delle società, ai documenti informatici deve essere apposta la firma digitale dell'amministratore che ne cura il deposito. L'apposizione su tali documenti della firma digitale dell'amministratore ne garantisce l'origine, l'integrità e la conformità agli originali cartacei obbligatoriamente conservati.

In caso di deposito per via telematica, qualora all'adempimento provveda un soggetto diverso dall'obbligato, alla firma digitale dell'amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione, presso il cui indirizzo di posta elettronica potranno essere inviate tutte le comunicazioni dell'ufficio connesse al procedimento di deposito e iscrizione.

Per la presentazione per via telematica della documentazione deve essere utilizzata l'infrastruttura di trasmissione denominata «Telemaco», quale sistema che assicura l'avvenuta consegna dei documenti informatici ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'apposizione della marcatura temporale alla documentazione inviata avviene automaticamente al momento della ricezione. L'avviso di ricevimento telematico rilasciato dal sistema informatico costituisce prova dell'avvenuto deposito, riportandone la data e l'ora. Il sistema consente in ogni momento di controllare lo stato di avanzamento della pratica.

A seguito dell'assegnazione del numero di protocollo da parte dell'ufficio, al soggetto che ha eseguito il deposito sarà inviata telematicamente la ricevuta del protocollo, presso l'indirizzo di posta elettronica registrato all'atto dell'abilitazione.

In caso di irregolarità, la camera di commercio contatterà, tramite il sistema informatico o altro canale, il soggetto che ha effettuato il deposito perché provveda a regolarizzare l'adempimento.

A seguito dell'avvenuta iscrizione, al soggetto che ha eseguito il deposito sarà inviata telematicamente la visura aggiornata dei dati risultanti dal registro delle imprese, presso l'indirizzo di posta elettronica registrato.

Gli obblighi fiscali relativi alla presentazione telematica dei documenti sono assolti in modo virtuale, previa autorizzazione alla camera di commercio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati sul modello di deposito (distinta di presentazione).

Per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo il soggetto depositante compila la distinta di presentazione indicando i documenti oggetto del deposito, e per ogni documento gravato dall'imposta di bollo indica il numero delle pagine e la quantità di bolli necessaria all'assolvimento degli obblighi fiscali. Il sistema informatico garantisce alle camere di commercio l'accredito del corrispettivo relativo sia all'imposta di bollo da versare al Ministero dell'economia e delle finanze, sia all'assolvimento del diritto di segreteria relativo all'adempimento.

Nel caso in cui il soggetto depositante provveda al pagamento con carta di credito, si procede al versamento registrando nel sistema informatico Telemaco gli estremi identificativi del documento oggetto di deposito, la causale, il numero totale di bolli e l'importo per i diritti. Il sistema darà conferma che il pagamento è stato validamente effettuato.

REQUISITI TECNICI PER L'INVIO TELEMATICO DEI DOCUMENTI

Requisiti hardware e software.

Per il deposito dei documenti per via telematica tramite il sistema di trasmissione «Telemaco» occorre:

1. Disporre di PC con collegamento Internet:

Hardware richiesto: processore Intel Pentium II 350 MHz o superiore, almeno 64 Mb di RAM, almeno 100 Mb di spazio disco disponibili;

Sistema Windows: 9x, NT, 2000;

Collegamento Internet via modem, LAN o altro;

Lettore di smart card compatibile con il sistema operativo.

2. Possedere l'abilitazione alla trasmissione telematica con il sistema Telemaco, che può essere richiesta alla camera di commercio o ad una delle organizzazioni o associazioni convenzionate e più avanti elencate.

3. Aver installato il software FeDra versione 5.5.x o superiori (gratuito e distribuito da InfoCamere, Società consortile d'informatica delle camere di commercio), o programma analogo compatibile con le specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet (v. punto di riferimento).

4. Disporre di programmi per la conversione di documenti in formato Tiff, oppure Pdf. Per questi Infocamere rende disponibili sul proprio sito alcune componenti gratuite.

5. Aver installato il toolkit di firma digitale Dike versione. 1.2.x (gratuito e distribuito da Infocamere) o analogo programma software per la generazione della firma digitale.

6. Disporre di un dispositivo di firma digitale (smart card) con certificato di sottoscrizione per apporre la firma digitale rilasciato da uno degli enti certificatori iscritti nell'elenco tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica ammninistrazione e pubblicato all'indirizzo Internet: http://www.aipa.it - punto di accesso a Telemaco: https://www. telemaco.infocamere.it

Punto di riferimento: il punto informativo, di distribuzione del software, dei manuali di istruzioni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione è il sito Internet: http://web.telemaco.infocamere.it alla voce «FEDRA-Download»

ELENCO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO «TELEMACO» E DELLE SOCIETÀ DELEGATE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Consiglio nazionale del notariato - Notartel S.p.a.;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Visura S.r.l.;

Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro - Visura S.r.l.;

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - Visura S.r.l.;

Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali - Dialogo S.p.a.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PROFESSIONALI CONVENZIONATE PER IL SERVIZIO «TELEMACO»

Associazione artigiani e agricoltori;

Associazione lavoratori autonomi - Libera associazione italiana del terziario e dei servizi;

Associazione nazionale consulenti tributari italiani;

Associazione nazionale consulenti tributari;

Circuito di garanzia nazionale;

Confesercenti;

Federconfidi;

Istituto nazionale tributaristi e Libera associazione periti ed esperti tributari;

Consorzio Sermetra;

C.N.A. Emilia-Romagna - SIAER;

Unione nazionale professionisti pratiche amministrative;

Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori;

01A12392

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 2001.

Sostituzione di un componente della III commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2702 del 5 ottobre 1998 con il quale sono state istituite presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno tre sottocommissioni di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, come richiesto dalla commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota n. 839/ML/pc del 17 maggio 2001 con la quale la Confcommercio di Salerno ha designato la sig.ra Beltotti Rosaria, nata il 27 agosto 1970, quale componente supplente della III sottocommisione di conciliazione, in sostituzione del sig. Gallo Edmondo, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

La sig.ra Beltotti Rosaria, nata il 27 agosto 1970, è nominata componente supplente, della III sottocommissione di conciliazione in sostituzione del sig. Gallo Edmondo, dimissionario, ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Salerno, 23 maggio 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A12210

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture, unità di Roma. (Decreto n. 30319).

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture;

Visto il decreto direttoriale datato 21 novembre 1994, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 24 marzo 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, con il quale, in ottemperanza alla sentenza n. 3234/2001 del Consiglio di Stato, è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture, con sede in Roma, unità di Roma per un massimo di 9 unità lavorative per il periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza trib. del 24 marzo 1994, n. 24971; contributo addizionale: No.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12132

DECRETO 27 settembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Modinform ora Ixtant S.p.a., unità di Marcianese. (Decreto n. 30320).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 giugno 1999 al 29 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Modinform ora Ixtant S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 30 giugno 1999 al 29 giugno 2001, della ditta S.p.a. Modinform ora Ixtant S.p.a., sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12133

DECRETO 27 settembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sider Vasto, unità di zona industriale Vasto. (Decreto n. 30321).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 aprile 2001 all'8 aprile 2002, dalla ditta S.p.a. Sider Vasto;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 aprile 2001 all'8 aprile 2002, della ditta S.p.a. Sider Vasto, sede in Vasto (Chieti), unità di zona industriale Vasto (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12134

DECRETO 27 settembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sandretto Industrie, unità di Collegno. (Decreto n. 30325).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002, dalla ditta S.p.a. Sandretto Industrie;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002, della ditta S.p.a. Sandretto Industrie, sede in Grugliasco (Torino), unità di Collegno (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12138

DECRETO 27 settembre 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. S.T.S. - Società tipografica siciliana, unità di Catania. (Decreto n. 30326).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 27 marzo 2001, stipulato tra la ditta S.p.a. S.T.S. - Società tipografica siciliana e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 28 marzo 2001 al 27 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 28 marzo 2001 al 27 marzo 2003, della ditta S.p.a. S.T.S. - Società tipografica siciliana, sede in Catania, unità di Catania.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente 12 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12139

DECRETO 27 settembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. L.C.A. - Laboratori chimica applicata, unità di Limbiate. (Decreto n. 30327).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 6 marzo 2000-5 marzo 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 6 marzo 2001 al 5 marzo 2002, della ditta S.r.l. L.C.A. - Laboratori chimica applicata;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 6 marzo 2001 al 5 marzo 2002, della ditta S.r.l. L.C.A. - Laboratori chimica applicata, sede in Limbiate (Milano), unità di Limbiate (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12140

DECRETO 22 ottobre 2001.

Integrazione della commissione per l'approvazione del tariffario degli istituti di vigilanza privata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto direttoriale n. 2783 del 28 gennaio 1998, con il quale è stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno la commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario;

Vista la nota n. 497 in data 7 maggio 2001 con la quale la prefettura di Salerno ha chiesto di integrare la suddetta commissione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;

Viste le designazioni effettuate dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e UGL Sicurezza civile;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta integrazione;

Decreta:

La commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario, istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno, è integrata con i seguenti membri:

sig. Buonocore Antonio in rappresentanza della FILCAMS-CGIL;

sig. Giudice Giovanni in rappresentanza della FISASCAT-CISL;

sig. Pellegrino Francesco in rappresentanza della UILTuCS-UIL;

sig. Della Vista Andrea in rappresentanza della UGL Sicurezza civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 22 ottobre 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A12209

DECRETO 22 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 502 dell'11 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota in data 2 ottobre 2001 con la quale la CISL di Salerno chiede la sostituzione del sig. Esposito Giuseppe, dimissionario, componente effettivo della predetta commissione, con la sig.ra Avagliano Anna, nata il 2 gennaio 1944;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

La sig.ra Avagliano Anna è nominata componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Esposito Giuseppe, dimissionario, ed in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 22 ottobre 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A12211

DECRETO 26 ottobre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Prato Verde - Soc. coop. a r.l.», in Nuoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto il verbale in data 31 gennaio 1994 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa edilizia «Prato Verde - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nuoro, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Manca Antonio;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 20 marzo 2001, dai quali si rileva che il liquidatore non ha portato a termine il mandato, sebbene formalmente diffidato in tal senso dalla direzione provinciale del lavoro di Nuoro;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

Il rag. Luigi Zurru, nato a Nuoro il 12 aprile 1953 consulente del lavoro e fiscalista, con studio in Nuoro, via Bologna n. 2, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Prato Verde - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 24 aprile 1974, repertorio n. 111416 per rogito notaio Bartolomeo Serra, in sostituzione del sig. Manca Antonio.

Nuoro, 26 ottobre 2001

Il direttore provinciale: CHERCHI

01A12213

DECRETO 26 ottobre 2001.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti cooperative edilizie sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «La Piramide a r.l.», con sede in Sorso (Sassari), costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 13 luglio 1987, repertorio n. 24379, registro società n. 6199, tribunale di Sassari, BUSC n. 1860/230665;

2) società cooperativa edilizia «Edilcalangianese a r.l.», con sede in Calangianus (Sassari), costituita per rogito dott. Carlo Magaldi in data 2 novembre 1977, repertorio n. 3300, registro società n. 1142, tribunale di Tempio Pausania, BUSC n. 1311/154798;

3) società cooperativa edilizia «Arcadia a r.l.», con sede in Olbia (Sassari), costituita per rogito dott. Eugenio Castelli in data 19 luglio 1994, repertorio n. 75587, registro società n. 5971, tribunale di Tempio Pausania, BUSC n. 2187/271351;

4) società cooperativa edilizia «La Panoramica a r.l.», con sede in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito dott. Domenico Galletta in data 6 marzo 1974, repertorio n. 36923, registro società n. 802, tribunale di Tempio Pausania, BUSC n. 1141/135492.

Sassari, 26 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12343

DECRETO 26 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa consumo «Coop. di Consumo fra il personale delle strade ferrate sarde a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Antonio Porqueddu in data 31 maggio 1940, repertorio n. 6729, registro società n. 487, tribunale di Sassari, BUSC n. 784/104120;

2) società cooperativa pesca «Nazario Sauro a r.l.», con sede in Fertilia di Alghero (Sassari), costituita per rogito dott. Arnaldo Manca in data 27 gennaio 1952, repertorio n. 10808/5180, registro società n. 830, tribunale di Sassari, BUSC n. 577/37250;

3) società cooperativa pesca «Cooperativa mare aperto a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito dott.ssa Maria Bilardi in data 8 gennaio 1986, repertorio n. 2503, registro società n. 7532, tribunale di Sassari, BUSC n. 2011/247549;

4) società cooperativa pesca «Rifondata cooperativa pescatori lago Coghinas Oschiri a r.l.», con sede in Oschiri (Sassari), costituita per rogito dott. Eugenio Castelli in data 31 marzo 1993, repertorio n. 67659, registro società n. 8881, tribunale di Sassari, BUSC n. 2150/267606;

5) società cooperativa pesca «Cooperativa pescatori a r.l.», con sede in Tula (Sassari), costituita per rogito dott. Antonio Campus in data 11 febbraio 1955, repertorio n. 4074, registro società n. 960, tribunale di Sassari, BUSC n. 65/51496;

6) società cooperativa mista «La Valle a r.l.», con sede in Valledoria (Sassari), costituita per rogito dott. Luigi d'Alessandro in data 20 febbraio 1987, repertorio n. 12984, registro società n. 5904, tribunale di Sassari, BUSC n. 1823/226199;

7) società cooperativa consumo «S. Maria Crocefissa a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Salvatore Masala in data 15 dicembre 1956, repertorio n. 82840, registro società n. 1039, tribunale di Sassari, BUSC n. 109/57127;

8) società cooperativa mista «Nautica Moresco a r.l.», con sede in Sassari costituita per rogito dott. Gianni Garofalo in data 14 settembre 1985, repertorio n. 35475, registro società n. 5049, tribunale di Sassari, BUSC n. 2604.

Sassari, 26 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12344

DECRETO 30 ottobre 2001.

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale;

Esaminato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, è determinato nelle tabelle *A* (operai) e *B* (impiegati).

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

TABELLA *A*

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (C.C.N.L. 17 NOVEMBRE 1999)

8 ore giornaliere e 40 ore settimanali su 5 giorni

NAZIONALE OPERAI LUGLIO 2001

	1º livello	2º livello	3º livello	4º livello	5º livello	5º livello S
A) Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	9.375.000	11.746.200	12.714.000	13.884.000	15.120.000	15.888.000
Aumenti periodici di anzianità-scatti = 2	26.000	27.000	28.000	31.000	32.000	32.000
Indennità di contingenza	11.847.804	11.900.964	11.932.728	11.983.332	12.025.584	12.025.584
E.D.R. - ex prot. 31 luglio 1992	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
TOTALE *A*...	21.488.804	23.914.164	24.914.728	26.138.332	27.417.584	28.185.584
B) Oneri aggiuntivi						
Festività cadenti sabato e domenica (n. 3)	246.998	274.875	286.376	300.441	315.145	323.972
Tredicesima mensilità	1.790.734	1.992.847	2.076.227	2.178.194	2.284.799	2.348.799
TOTALE *B*...	2.037.732	2.267.722	2.362.603	2.478.635	2.599.944	2.672.771
C) Oneri previdenziali e assistenziali						
I.N.P.S. = 0,3258	7.664.945	8.530.059	8.886.954	9.323.408	9.779.711	10.053.652
I.N.A.I.L. = 0,0310	729.323	811.638	845.597	887.126	930.543	956.609
EBN-art. 4 C.C.N.L. = 0,0010	23.527	26.182	27.277	28.617	30.018	30.858
TOTALE *C*...	8.417.795	9.367.879	9.759.828	10.239.151	10.740.272	11.041.119
Trattamento fine rapporto	1.742.706	1.939.399	2.020.543	2.119.775	2.223.521	2.285.804
Rivalutazione T.F.R. = 0,0353	245.722	273.455	284.897	298.888	313.516	322.298
Costo medio annuo	33.932.758	37.762.619	39.342.600	41.274.781	43.294.836	44.507.577
Retribuzione mensile (A:12)	1.790.734	1.992.847	2.076.227	2.178.194	2.284.799	2.348.799
Retribuzione oraria (A:12:173)	10.351	11.519	12.001	12.591	13.207	13.577
Costo medio orario	21.102	23.484	24.467	25.668	26.925	27.679
Incidenza IRAP = 0,0425	878	977	1.017	1.067	1.120	1.151
Incidenza IRPEF = 0,360 IRAP	316	352	366	384	403	414
Totale incidenze...	1.194	1.329	1.383	1.451	1.523	1.565
Totale costo medio orario (in lire)...	22.296	24.813	25.850	27.119	28.448	29.244
Totale costo medio orario (in euro)...	11,52	12,81	13,35	14,01	14,69	15,10

Ore annue teoriche	2.080
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (9 giorni)	72
festività soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infortunio, maternità (6%)	125
formazione decreto legislativo n. 626/1994 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate . . .	472
Ore mediamente lavorate . . .	1608

TABELLA *B*

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (C.C.N.L. 17 NOVEMBRE 1999)

8 ore giornaliere e 40 ore settimanali su 5 giorni

NAZIONALE IMPIEGATI LUGLIO 2001

	3º livello	4º livello	5º livello	5º livello S	6º livello	7º livello	7º livello Quadri
A) Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	12.714.000	13.884.000	15.120.000	15.888.000	17.937.000	20.928.000	20.928.000
Aumenti periodici di anzianità-scatti = 2	28.000	31.000	32.000	32.000	38.000	46.000	46.000
Indennità di contingenza	11.932.728	11.983.332	12.025.584	12.025.584	12.122.148	12.254.904	12.254.904
Indennità di funzione	—	—	—	—	—	—	1.920.000
E.D.R. - ex prot. 31 luglio 1992	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
TOTALE *A*...	24.914.728	26.138.332	27.417.584	28.185.584	30.337.148	33.468.904	35.388.904
B) Oneri aggiuntivi							
Festività cadenti sabato e domenica (n. 3)	286.376	300.441	315.145	323.972	348.703	384.700	406.769
Tredicesima mensilità	2.076.227	2.178.194	2.284.799	2.348.799	2.528.096	2.789.075	2.949.075
TOTALE *B*...	2.362.603	2.478.635	2.599.944	2.672.771	2.876.799	3.173.775	3.355.844
C) Oneri previdenziali e assistenziali							
I.N.P.S. = 0,3036	8.281.398	8.688.111	9.113.321	9.368.597	10.083.754	11.124.717	11.762.905
I.N.A.I.L. = 0,00404	110.200	115.613	121.271	124.668	134.184	148.036	156.529
EBN-art. 4 C.C.N.L. = 0,0010	27.277	28.617	30.018	30.858	33.214	36.643	38.745
TOTALE *C*...	8.418.875	8.832.341	9.264.610	9.524.123	10.251.152	11.309.396	11.958.179
Trattamento fine rapporto	2.020.543	2.119.775	2.223.521	2.285.804	2.460.292	2.714.273	2.869.981
Rivalutazione T.F.R. = 3,525	284.897	298.888	313.516	322.298	346.901	382.712	404.667
Totale costo annuo...	38.001.647	39.867.971	41.819.174	42.990.581	46.272.292	51.049.060	53.977.575
Retribuzione mensile (A:12)	2.076.227	2.178.194	2.284.799	2.348.799	2.528.096	2.789.075	2.949.075
Retribuzione oraria (A:12:173)	12.001	12.591	13.207	13.577	14.613	16.122	17.047
Costo medio orario	23.633	24.794	26.007	26.735	28.776	31.747	33.568
Incidenza IRAP = 0,0425	1.001	1.051	1.102	1.133	1.219	1.345	1.423
Incidenza IRPEF = 0,360 IRAP	360	378	397	408	439	484	512
Totale incidenze...	1.361	1.429	1.499	1.541	1.658	1.829	1.935
Totale costo medio orario (in lire)...	24.994	26.223	27.506	28.276	30.434	33.576	35.503
Totale costo medio orario (in euro)...	12,91	13,54	14,21	14,60	15,72	17,34	18,34

Ore annue teoriche	2.080
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (9 giorni)	72
festività soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infortunio, maternità (6%)	125
formazione decreto legislativo n. 626/1994 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate...	472
Ore mediamente lavorate...	1.608

01A12310

DECRETO 7 novembre 2001.

Graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento presentati ai sensi dell'avviso 1/2001 - «Trasferimento di buone pratiche».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Regolamento n. 1260/99 recante disposizioni generali sui fondi strumentali;

Visto il Regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il Regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 1120 del 18 luglio 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 3;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2079 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il PON obiettivo 3 - Azioni di sistema IT 053 PO 007 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 174, relativa all'approvazione del quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 3 - FSE;

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 94/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 3 - 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione del citato PON obiettivo 3, approvato dal comitato di sorveglianza del PON il 19 dicembre 2000;

Visto l'avviso n. 1/01 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali «Trasferimento di buone pratiche» per l'attuazione delle azioni previste nel citato PON «Azioni di sistema» obiettivo 3/complemento di programmazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2001, in particolare il punto 4 in cui si determina il costo globale massimo di ogni progetto;

Visti gli atti del comitato di valutazione istituito con decreto direttoriale del 21 settembre 2001, n. 317/III/2001, relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 1/01 sopra richiamato;

Considerate le risorse previste dall'avviso n. 1/01 pari a euro 2.000.000,00 per la misura B1, pari ad euro 10.000.000,00 per le misure C1 e C2, pari ad euro 5.000.000,00 per la misura D1 e pari ad euro 3.000.000,00 per la misura E1;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a finanziamento 45 progetti, suddivisi per misura, presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa, di seguito indicati:

MISURA B1
valori in euro

N°	N° Fasc.	Proponente	Titolo del progetto	Punteggio	Finanziamento	FSE	FDR
1	38	FONDAZIONE LABOS	Reti di lavoro per l'inclusione sociale	975	445.077,39	200.284,83	244.792,56
2	23	ATS-PROV. DI TREVISO	Servizi Integrati di collocamento mirato	745	490.466,21	220.709,79	269.756,42
3	40	NOVA	Percorsi di transizione	714	498.510,02	224.329,51	274.180,51
4	56	ASAS-AGENZIA SERVIZI DI AREA SOCIALE	YES-Sistema Impresa transizione	707	175.430,08	78.943,54	96.486,54
5	13	SAIP	Dalla sperimentazione al sistema formativo	705	302.070,48	135.931,72	166.138,76
Totale					1.911.554,18	860.199,38	1.051.354,80

MISURA C1

valori in euro

N°	N° Fasc.	Proponente	Titolo del progetto	Punteggio	Finanziamento	FSE	FDR
1	18	UNIV. STUDI PADOVA	Campus-Azione Impresa	890	465.327,67	209.397,45	255.930,22
2	36	CESOS	L'adozione e l'utilizzazione del modello di val.	890	497.652,70	223.943,72	273.708,99
3	30	SCIENTER	Dosy	834	498.380,91	224.271,41	274.109,50
4	20	ASTER	Net Spin	809	475.140,35	213.813,16	261.327,19
5	31	AMITIE'	Afrodite	770	495.798,62	223.109,38	272.689,24
6	52	CIOFS/FP	Orion	760	500.000,00	225.000,00	275.000,00
7	33	ATENE-CENTRO ECCELLENZA	Archarios	728	371.997,40	167.398,83	204.598,57
8	22	PLAN	Open Idea	705	484.257,11	217.915,70	266.341,41
9	25	SOGEA	Orientamento nella transizione	696	499.331,19	224.699,04	274.632,15
10	69	ISRI	Omniamedia	665	408.496,75	183.823,54	224.673,21
11	34	UNIV. CATTOLICA MILANO	Mestieri in rete	651	477.929,21	215.068,14	262.861,07
12	9	ATS-UNIV.LA SAPIENZA-ASS.FOR.SEO. CONFOR	Il tutor didattico...	606	499.155,59	224.620,02	274.535,57
13	35	PROVINCIA DI SAVONA	O.F.I.S.	595	492.968,44	221.835,80	271.132,64
14	55	C.D.S.-CENTRO DOC. STUDI	Apprendere lavorando	593	208.390,36	93.775,66	114.614,70
15	7	ISFEL	Good practices Good music	582	434.071,69	195.332,26	238.739,43
16	5	UNIV. PADOVA-DIP.INNOV.MECCANICA	WebCenter	520	483.713,53	217.671,09	266.042,44
17	58	CENSIS SERVIZI spa	Diffusione di modelli individuati	515	464.811,21	209.165,04	255.646,17
18	27	SAGO spa	Buone prassi formative	495	485.283,56	218.377,60	266.905,96
Totale					8.242.706,29	3.709.217,83	4.533.488,46

MISURA C2

valori in euro

N°	N° Fasc.	Proponente	Titolo del progetto	Punteggio	Finanziamento	FSE	FDR
1	32	UNIV. BOLOGNA	Misure di sistema per integrazione fad	903	258.228,45	116.202,80	142.025,65
2	6	TEXILIA	Training report	655	454.316,80	204.442,56	249.874,24
3	43	IST. STURZO	Connect	600	361.726,41	162.776,88	198.949,53
4	65	ECIPA	Agenzie formative in rete	564	491.150,51	221.017,73	270.132,78
Totale					1.565.422,17	704.439,98	860.982,19

TOTALE MISURE C1 e C2	9.808.128,46	4.413.657,81	5.394.470,65

MISURA D1

valori in euro

N°	N° Fasc.	Proponente	Titolo del progetto	Punteggio	Finanziamento	FSE	FDR
1	37	FORMEDIL	Sistema flessibile di formazione capocantiere	770	210.313,64	94.641,14	115.672,50
2	15	ISVOR FIAT	Dalla valutazione delle competenze alla formazione	737	499.262,40	224.668,08	274.594,32
3	2	CONSORZIO PROV.FORM. FERRARA	Mogol FP	705	492.232,49	221.504,62	270.727,87
4	51	UNIV. GENOVA	Risorgeco	695	497.244,70	223.760,12	273.484,59
5	28	CENSIS	Sprint macerata	689	500.000,00	225.000,00	275.000,00
6	21	UNIV. CA'FOSCARI - VENEZIA	Manager didattico	661	398.911,31	179.510,09	219.401,22
7	12	SAIP	Trasferimento di metodi e procedure di un sistema FAD	658	285.022,23	128.260,00	156.762,23
8	39	SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA	Piu' valore	650	500.000,00	225.000,00	275.000,00
9	50	UNIV. PADOVA – DIP.SCIENZA ED.	Open trainer	648	499.258,88	224.666,50	274.592,38
10	57	CRESME RICERCHE	Riorganizzazione della P.A. locale	645	484.307,46	217.938,36	266.369,10
11	24	SOGEA	Developnet	642	487.741,90	219.483,86	268.258,05
Totale					**4.854.295,01**	**2.184.432,75**	**2.669.862,26**

MISURA E1

valori in euro

N°	N° Fasc.	Proponente	Titolo del progetto	Punteggio	Finanziamento	FSE	FDR
	10	INIPA	Orienta impresa	816	470.931,22	211.919,05	259.012,17
2	67	ISRI	Le risorse femminili per accompagnare la creazione di impresa	775	499.362,18	224.712,98	274.649,20
3	3	TALETE	Dote-donne e tecnologia	710	499.672,05	224.852,42	274.819,63
4	41	IRES	La telematica come opportunita' per la creazione di lavoro...	660	332.032,10	149.414,45	182.617,66
5	8	UNIV. CAMERINO	Telelavoro	585	240.542,78	108.244,25	132.298,53
6	11	LUNARIA	T-times	575	139.061,18	62.577,53	76.483,65
7	62	ASDO	Ricerca azione sulla diffusione ...	505	452.145,10	203.465,30	248.679,81
Totale					**2.633.746,61**	**1.185.185,97**	**1.448.560,64**

TOTALE GENERALE			
	19.207.724,26	8.643.475,92	10.564.248,34

Art. 2.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 1 sono impegnate risorse complessive pari a euro 19.207.724,26 (L. 37.191.340.284), di cui euro 8.643.475,92 (L. 16.736.103.177) a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 053 PO 007 ed euro 10.564.248,34 (L. 20.455.237.191) a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 94/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2000.

Il finanziamento dei singoli progetti, i proponenti, le misure, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificate nelle tabelle di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sottoforma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Reg. CE n. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 7 novembre 2001

Il dirigente generale: VITTORE

01A12393

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2001.

Autorizzazione al laboratorio Biolab S.p.a. di Ozzano Emilia ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 26 settembre 2001 dal laboratorio Biolab S.p.a., ubicato in Ozzano Emilia (Bologna), via Stradelli Guelfi n. 47, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Biolab S.p.a., ubicato in Ozzano Emilia (Bologna), via Stradelli Guelfi n. 47, nella persona del responsabile dott.ssa Silvia Benda, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
ceneri;
estratto secco totale;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

01A12204

DECRETO 9 ottobre 2001.

Autorizzazione al laboratorio Biolab S.p.a. di Ozzano Emilia ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 26 settembre 2001 dal laboratorio Biolab S.p.a., ubicato in Ozzano Emilia (Bologna), via Stradelli Guelfi n. 47, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Biolab S.p.a., ubicato in Ozzano Emilia (Bologna), via Stradelli Guelfi n. 47, nella persona del responsabile dott.ssa Silvia Benda, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Aflatossine B1-B2-G1-G2;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

determinazione del numero di perossidi;

determinazione dell'acidità;

sostanze polari in oli e grassi di frittura.

01A12205

DECRETO 15 ottobre 2001.

Proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visti i provvedimenti amministrativi con i quali i laboratori indicati nel presente decreto sono stati autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che l'interesse pubblico è soddisfatto dal mantenimento dell'attuale sistema autorizzatorio che consente la possibilità di ottenere certificazione di analisi anche nei territori con ridotta presenza di laboratori a tali scopi qualificati;

Considerato che i laboratori indicati nel citato dispositivo, pur avendo avanzato istanza formale di accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da parte di organismi accreditanti conformi alla norma europea EN 45003, con le modalità previste dalla circolare ministeriale sopra richiamata, non hanno ancora ottenuto l'accreditamento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con i relativi provvedimenti amministrativi di cui in premessa, ai sotto elencati laboratori, ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo è prorogata fino al 30 giugno 2002.

Regione Piemonte:

Istituto tecnico agrario statale «Umberto I», specializzato per la viticoltura e l'enologia, corso Enotria n. 2 - 12051 Alba (Cuneo);

Laboratorio enochimico Unione italiana vini, via M. D'Azeglio n. 40 - 14100 Asti;

Laboratorio Enocontrol S.c. a r.l. Centro analisi ricerche agroalimentari, corso Enotria n. 2/C - 12051 Alba (Cuneo);

Laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, Palazzo Gastaldi, piazza Roma n. 10 - 14100 Asti;

Laboratorio BI.LAB. S.r.l. - Studio analisi e ricerche, strada Porini n. 1/B - 12050 Guarene (Cuneo);

Laboratorio Enosis s.a.s. di Donato Lunati & C., via Marconi n. 10 - 15040 Cuccaro Monferrato (Alessandria);

Laboratorio studio Mondeco analisi cliniche, viale Artigianato n. 10 - 12051 Alba (Cuneo);

Laboratorio protezione ambientale S.r.l., via Einaudi n. 52 - Zona D4 scalo - 15100 Alessandria.

Regione Lombardia:

Università degli studi di Milano - Di.PRO.VE. - facoltà di agraria - Laboratorio analisi alimenti, «HRGC/MS/HPLC», via Caloria n. 2 - 20133 Milano;

Centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura, regione Lombardia, via Riccagioia n. 48 - 27050 Torrazza Conte (Pavia);

Laboratorio enochimico unione italiana vini, via S. Vittore al Teatro n. 3 - 20123 Milano;

Laboratorio Istituto superiore lattiero caseario, via L. Pilla n. 25/B - 26100 Mantova;

Enoricerche Istituto enologico, via Cassala n. 44 - 25126 Brescia.

Regione Trentino-Alto Adige:

Laboratorio enologico del centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, via Laimburg n. 6 - 39040 Ora (Bolzano).

Regione Veneto:

Laboratorio enochimico unione italiana vini, viale XXVIII Aprile n. 26 - 31015 Conegliano (Treviso);

Laboratorio enochimico unione italiana vini, viale del Lavoro n. 8 - 37157 Verona;

Laboratorio Consorzio tutela vini dei Colli Euganei, via dei Vescovi n. 35 - 35038 Luvigliano di Torreglia (Padova);

Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano S.c. a r.l., via Crevada n. 69 - 31020 San Pietro di Feletto (Treviso);

Laboratorio enocentro di Vassanelli Clemente & C. s.a.s., via A. De Gasperi n. 50 - 37012 Bussolengo (Verona);

Laboratorio chimico agrario Angeli Pierantonio S.r.l., via Uruguay n. 10 - 35020 Padova;

Laboratorio Chimitec S.r.l., via Pacinotti n. 37 - 30020 Pramaggiore (Venezia);

Laboratorio Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison-Pramaggiore», via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13/B - 30020 Pramaggiore (Venezia);

Analysis del dott. Venturini S.r.l., via Bernardi n. 13 - 37026 Settimo Pescantina (Verona);

Laboratorio enochimico Polo, via Verdi n. 79 - 31046 Oderzo (Treviso);

Laboratorio di enologia E. Michelet S.a.s. di Michelet En. Enzo & C., via Vital n. 96 - 31015 Conegliano (Treviso).

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Laboratorio Consorzio tutela denominazione origine vini Collio, via Nazario Sauro n. 9 - 34071 Cormons (Gorizia);

Laboratorio enochimico Michelini Maurizio, via Fermi n. 37 - 34071 Cormons (Gorizia).

Regione Emilia-Romagna:

Istituto tecnico agro-industriale, ambientale e chimico-biologico «Antonio Zanelli», via F.lli Rosselli n. 41/1 - 42100 Reggio Emilia;

Presidio multizonale di igiene e prevenzione - settore chimico ambientale USL n. 9 diventato nel 1996 ARPA Agenzia regionale prevenzione ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia;

Ente tutela vini di Romagna, corso Garibaldi n. 2 - 48018 Faenza (Ravenna);

Laboratorio C.A.T.E.V. S.r.l. - Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura, via Tebano n. 45 - 48018 Faenza (Ravenna);

Laboratorio enochimico unione italiana vini, via M. Ruini n. 2 - 42010 Mancasale (Reggio Emilia);

Laboratorio di analisi enologiche del dott. Lino Montanari, via Ravegnana n. 75/A - 48018 Faenza (Ravenna);

Laboratorio chimico merceologico S.r.l., via Ravennate n. 1020, Villa Almerici - 47023 Cesena (Forlì);

Laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.n.c., via Kennedy n. 3 - 40053 Bazzano (Bologna);

Laboratorio enochimico Wine Making Control, via Metteotti n. 9 - 42049 S. Ilario D'Enza (Reggio Emilia);

Laboratorio Bianalisi S.r.l., via Montanara n. 15/A - 29015 Castel San Giovanni (Piacenza);

Laboratorio Consorzio vini Colli Bolognesi, via Abbazia n. 30/C, Loc. S. Teodoro - 40050 Monteveglio (Bologna);

Laboratorio analisi chimiche dott. Domenico Giovini - Chemicalab, via dei Carpentieri n. 19/C - 41110 Modena.

Regione Toscana:

Laboratorio chimico merceologico Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Firenze, via Orcagna n. 70 - 50121 Firenze;

Laboratorio enochimico unione italiana vini, via Aretina n. 169 - 50136 Firenze;

Laboratorio enochimico unione italiana vini, via Massetana Romana n. 58/b - 53100 Siena;

Polymed S.r.l. divisione analitica, via B. Cellini n. 18 - 50020 Sambuca (Firenze);

Valdichiana s.a.s, via G. De Gegorio n. 2/A - 53100 Siena;

Laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.n.c. di G. Grassini & C., via del Turismo n. 6 - 58022 Follonica (Grosseto);

Laboratorio I.S.V.E.A. S.r.l. - Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale dott. C. Iozzi, via S. Gimignano n. 92/A - 53036 Poggibonsi (Siena);

Vagaggini Carbone s.n.c. - Strada di Cerchiaia n. 42/A - 53100 Siena;

Laboratorio analisi agrobiochimiche Kemia S.n.c., via Aquileia n. 25/C - 58100 Grosseto.

Regione Marche:

Istituto tecnico agrario statale «Celso Ulpiani» specializzato per la viticoltura ed enologia, viale della Repubblica n. 30 - 63100 Ascoli Piceno;

Consulchimica già autorizzato come Laboratorio enochimico unione italiana vini, via Campania n. 35 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Laboratorio IMAVI S.r.l., via Don Minzoni n. 57 - 60030 Castelbellino Stazione (Ancona);

Laboratorio analisi control S.r.l., via S. Claudio n. 5 - 62010 Corridonia (Macerata);

Laboratorio Vinea Produttori Viticoli S.c. a r.l., via G. Garibaldi n. 75 - 63035 Offida (Ascoli Piceno).

Regione Umbria:

Laboratorio ARUSIA - Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, via Tessitori n. 9, località Bardano - 05019 Orvieto (Terni);

Laboratorio studio analisi alimentari dott. Palpacelli, via Molise n. 4/A - 06034 Foligno (Perugia).

Regione Abruzzo:

Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Testa, via Vittorio Colonna n. 7 - 65127 Pescara;

Laboratorio Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato, via Adriatica Foro n. 7 - 66024 Francavilla al Mare (Chieti);

Laboratorio S.A.I.D. S.a.s. di L. Di Giosia & C., zona industriale - 64020 Scerne di Pineto (Teramo);

Laboratorio Istituto abruzzese per la qualità - Azienda speciale della camera di commercio dell'Aquila - Laboratorio pubblico chimico-merceologico - nucleo industriale di Bazzano - 67100 L'Aquila.

Regione Molise:

Laboratorio chimico merceologico molisano sannita - Azienda speciale delle camere di commercio I.A.A. di Campobasso, Benevento e Isernia, piazza della Vittoria n. 1 - 86100 Campobasso.

Regione Lazio:

Laboratorio enochimico unione italiana vini, via G.B. De Rossi n. 15/A - 00161 Roma;

Studio enologico agrario - S.E.A. S.a.s. - viale Vittorio Veneto n. 13 - 00044 Frascati (Roma).

Regione Campania:

Istituto tecnico agrario «F. De Sanctis» con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia, via Tuoro Cappuccini - 83100 Avellino;

Laboratorio LCM - laboratorio chimico merceologico - Corso Meridionale n. 58 - 80143 Napoli;

Laboratorio servizi controllo qualità S.r.l., via F. Renella n. 118 - 81100 Caserta;

Laboratorio agrochimica sud S.c. a r.l., via del Lavoro - Parco La Gemma - 81055 Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Regione Puglia:

Multilab, viale Gallipoli n. 39 - 73100 Lecce;

Laboratorio enochimico unione italiana vini, via di Casanello n. 35 - 73100 Lecce;

Laboratorio centro enologico Dauno S.r.l., via Salvemini n. 6 - 71045 Orta Nova (Foggia);

Laboratorio Eurolab del dott. Stefano d'Aprile, via Casalicchio n. 36 - 70013 Castellana Grotte (Bari);

Laboratorio dott. Diego Favale studio di chimica industriale, via Ferrante D'Aragona n. 1 - 73100 Lecce;

Laboratorio CE.C.AM centro controllo ambiente - S.S. 546 Foggia -Troia, km 8 - 71100 Foggia.

Regione Sicilia:

Istituto statale d'istruzione secondaria superiore «Abele Damiani», via Trapani n. 218 - 91025 Marsala (Trapani);

Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino, via Trapani n. 133 - 91025 Marsala (Trapani);

Laboratorio di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino, via XX Luglio n. 31 - 98057 Milazzo (Messina);

Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino, largo Pantheon n. 1 - 96017 Noto (Siracusa);

Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino, viale Europa n. 57 - 91011 Alcamo (Trapani);

Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino, via Libertà n. 66 - 90143 Palermo;

Laboratorio enochimico unione italiana vini - Marsala e Mazara del Vallo, via Mons. Audino n. 4 - 91026 Mazara del Vallo (Trapani);

Laboratorio centro enochimico Barbera di Barbera F.sco Massimiliano & C. S.a.s., via delle Rose n. 83 - 91021 Campobello di Mazara (Trapani);

Laboratorio centro enologico Lilibetano, via Lungomare Mediterraneo n. 63 - 91025 Marsala (Trapani);

Laboratorio agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C., via Sirtori n. 31 - 91025 Marsala (Trapani);

Laboratorio Agribios S.r.l., viale Carlo Alberto n. 248 - 92024 Canicattì (Agrigento);

Laboratorio chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c., via G. Mazzini n. 88 - 92013 Menfi (Agrigento);

Laboratorio di ricerche Locorotondo del dott. Nicola Locorotondo S.a.s., via G. Carducci n. 3 - 90141 Palermo.

Regione Sardegna:

Laboratorio enochimico della Sardegna unione italiana vini, viale Dante n. 30/B - 09041 Dolianova (Cagliari).

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà al rilascio dell'autorizzazione triennale ovvero, a revocare l'autorizzazione qualora, entro il termine fissato all'art. 1, i laboratori non dovessero dimostrare il riconoscimento dell'accreditamento rilasciato da organismi accreditanti conformi alla norma europea EN 45003, come previsto dalla circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12214

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 ottobre 2001.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Warren Raymond Lee Cairns;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Master of science» e di «Doctor of philosophy» rilasciati rispettivamente dall'University of East Anglia e dall'University of Plymouth al sig. Warren Raymond Lee Cairns nato a Rochford il 20 febbraio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il direttore del servizio: CUOMO

01A12212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO 29 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente in seno al comitato provinciale INPS di Udine.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

Vista la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale», ed in particolare l'art. 39, comma 1, che sopprime gli uffici provinciali del lavoro, l'art. 79, comma 2, che prevede che «quando leggi e regolamenti menzionano il direttore dell'ufficio regionale del lavoro o il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia» e, comma 4, per cui ove l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, menzioni il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti del direttore del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, o suo delegato avente qualifica non inferiore a consigliere;

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219-*bis*, 219-*ter*, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'impiego e l'articolazione della stessa in quattro servizi, tra i quali il servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto n. 46/1998 del 16 ottobre 1998 del direttore del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, di ricostituzione presso la sede provinciale dell'INPS di Udine del comitato provinciale dell'Istituto;

Vista la lettera di data 23 maggio 2001 del dott. Della Picca Oliviero con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni da membro effettivo del menzionato comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario, designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine;

Vista la nota di data 7 giugno 2001 della Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine di designazione del dott. Donda Mauro, in sostituzione del dott. Della Picca Oliviero dimissionario, quale componente effettivo del citato comitato in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario;

Esperita l'istruttoria di rito;

Decreta:

Il dott. Donda Mauro, nato a Udine il 23 ottobre 1963, è nominato membro effettivo del comitato provinciale dell'INPS di Udine, di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 89, in sostituzione del dott. Della Picca Oliviero dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario.

Il coordinatore dell'ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego di Udine è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 29 ottobre 2001

Il direttore sostituto: FOSSATI

01A12206

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 6 novembre 2001, n. **900979.**

Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al «settore turismo» nelle aree depresse del Paese.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

All'ASS.I.RE.ME.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Nella circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2000, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni valide come di seguito specificato:

1) con riferimento alle domande presentate a partire dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente circolare, il primo periodo del punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che realizzano programmi di investimento riguardanti le strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini) e quelli riguardanti le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna singola regione, con le modalità e nei termini di cui al punto 5 delle direttive e che sono approvate dal Ministero e pubblicate nella GURI con apposito decreto ministeriale, nonché le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della predetta legge n. 217/1983; al fine di beneficiare di dette agevolazioni tali imprese devono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate nelle "aree depresse".»;

2) dopo il punto 5.10 è aggiunto il seguente:

«5.11 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere le agevolazioni della legge n. 488/1992 o che le abbia ottenute in uno dei precedenti bandi per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità locale, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda, del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della validità del decreto di concessione.

Per quanto concerne le nuove domande, l'ammissibilità delle stesse è evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la suddetta cessione, ancorché futura, venga compiutamente rappresentata, integrando opportunamente la documentazione di cui all'allegato n. 8 secondo quanto specificato nel seguito, entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande medesime.

Per quanto concerne le domande già oggetto di decreto di concessione, giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità del decreto di concessione stesso, relative a contratti di affitto, intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, che avrebbero avuto rilievo ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul

piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre, per le nuove domande, o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazioni ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria scheda tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del programma da agevolare o agevolato, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto;

c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti *a)* e *b)*, con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico-economica della stessa, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto *c)*, avanza al Ministero una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa;

e) il Ministero, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito, rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati numeri 19-*bis* e 19-*ter*, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta — quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. — ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità locale interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale per la rilevazione della eventuale prevista certificazione ambientale utile per la maggiorazione del 5% del valore degli indicatori, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.»;

3) dopo l'allegato n. 19 sono inseriti i numeri 19-*bis* e 19-*ter* come, rispettivamente, da allegati *A* e *B* alla presente circolare.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

ALLEGATO N. 19-*bis*

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA PROPRIETARIA
E LOCATRICE DELL'UNITÀ LOCALE
(punto 5.11 della circolare)

Il sottoscritto ...., nato a .... , prov. .... , il .... e residente in .... , via e n. civ. ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara

in qualità di .... (1) della società........................ (2) con sede legale in ...., via e n. civ. .... :

che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488/1992, una domanda di agevolazioni in data .... , recante il n. ...., per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in ...., prov. .... , via e n. civ. .... , a fronte del quale è stato concesso, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato/delle attività produttive n. ....., del .... , un contributo

complessivo di L./euro ...., di cui L./euro .... relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e L./euro .... relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (3);

che con atto .... (4) la suddetta unità locale è stata ceduta in locazione alla società .... (5) che ne è pertanto attuale conduttrice;

che le spese relative al suddetto programma di investimenti a fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state e/o saranno sostenute esclusivamente dalla società .... (2);

di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal richiamato decreto di concessione n. ...... del .... e di assumere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da comportamenti tenuti dalla società conduttrice;

di avere compiutamente informato la società conduttrice del fatto che l'unità locale oggetto del suddetto contratto di locazione è interessata dal programma di investimenti per il quale sono state concesse le agevolazioni con il richiamato decreto n. ...... del .... e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla normativa.

.................., lì..................

L'impresa:
timbro e firma (6)
....

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità locale ceduta in locazione.

(3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre.

(4) Indicare gli estremi dell'atto, la relativa decorrenza e la durata.

(5) Denominazione dell'impresa conduttrice dell'unità locale ceduta in locazione.

(6) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

ALLEGATO *B*

ALLEGATO N. 19-*ter*

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONDUTTRICE DELL'UNITÀ LOCALE (punto 5.11 della circolare)

Il sottoscritto .... , nato a .... , prov. .... il .... e residente in .... , via e n. civ. ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara

in qualità di .... (1) della società .... (2) con sede legale in ...., via e n. civ. .... :

che con atto .... (3) la detta società è divenuta conduttrice dell'unità locale ubicata in .... , prov. .... , via e n. civ. .... , di proprietà della società .... (4);

che quest'ultima ha compiutamente informato la società .... (2) del fatto che la predetta unità locale oggetto del citato contratto di locazione è interessata da un programma di investimenti per il quale la società .... (4) ha ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 con decreto n. .... del ....
e che tale decreto comporta in capo alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla normativa e l'esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse anche se dipendente da comportamenti tenuti dalla società conduttrice;

che allo stato attuale sussistono, per quanto di propria competenza, le condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi;

Si impegna

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero delle attività produttive di effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n. .... del .... , nonché alla società .... (4) di accedere ai dati ed alle informazioni che le consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa.

.................., lì..................

L'impresa:
timbro e firma (5)
....

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Denominazione dell'impresa conduttrice dell'unità locale ceduta in locazione.

(3) Indicare gli estremi dell'atto, la relativa decorrenza e la durata.

(4) Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità locale ceduta in locazione.

(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

01A12371

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° sem. 2001, valevole per il 2° sem. 2001

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° sem. 2001, valevole per il 2° sem. 2001 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 1999 - 1 ecu = 1 euro; 1 euro = L. 1936,27

DENOMINAZIONE DEI TITOLI

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0001321774	C.C.T. ind. 1 -3 -99/2006_ s 2,50%	102,86	100,36	92,57	90,32
IT0000367422	C.C.T. ind. 1-1-96-2006 2,45%	104,82	102,37	94,34	92,13
IT0000367323	C.C.T. 1- 9 -1995/2001 tv Consap s 2,65%	103,01	100,36	92,71	90,32
IT0000367448	C.C.T. ind. 1-12/1995/2002 2,55%	103,33	100,78	93,00	90,70
IT0000367299	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.95/2003 2,45%	103,21	100,76	92,88	90,68
IT0000367596	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.96/2006 2,45%	104,22	101,77	93,79	91,59
IT0000367638	C.C.T. Ind. 1-7-1999/2007 s 2,45%	104,26	101,81	93,83	91,62
IT0000366689	C.C.T. Ind. 22-12-1993/2003 s 2,45%	102,95	100,50	92,66	90,45
IT0000366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 2,30%	102,48	100,18	92,23	90,16
IT0000366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 2,75%	102,89	100,14	92,60	90,13
IT0000366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 2,55%	103,06	100,51	92,75	90,45
IT0000367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 2,55%	102,80	100,25	92,52	90,23
IT0000367125	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 2,60%	102,86	100,26	92,57	90,23
IT0000367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 2,50%	102,81	100,31	92,52	90,27
IT0000367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 2,55%	103,03	100,48	92,72	90,43
IT0000367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 2,60%	103,18	100,58	92,86	90,52
IT0000367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 2,50%	103,13	100,63	92,81	90,56
IT0000367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 2,65%	103,39	100,74	93,05	90,67
IT0000367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 2,60%	103,40	100,80	93,06	90,72
IT0000367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 2,50%	103,37	100,87	93,03	90,78
IT0000367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 2,65%	103,62	100,97	93,26	90,87
IT0003132419	C.C.Z. 15/06/01/2003	92,11	92,11	82,90	82,90
IT0000367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 2,45%	103,40	100,95	93,06	90,86
IT0000367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 2.65%	103,71	101,06	93,34	90,95
IT0000367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 2,50%	102,90	100,40	92,61	90,36
IIT0000367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.2,30 %	102,66	100,36	92,39	90,32
IT0001101234	C.C.T. 1 -3- 1997/2004 ind. sem. 2,50%	102,89	100,39	92,60	90,35
IT0001115366	C.C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 2.50%	102,93	100,43	92,64	90,39
IT0001145371	C.C.T. 1-9- 1997/2004 " " 2,50%	102,91	100,41	92,62	90,37
IT0003057764	C.C.T. Luglio 2005 ind. 2,25%	102,70	100,45	92,43	90,41
IT0001224275	C.C.T. 1 -5-1998/2005 ind. Sem. 2,50%	103,01	100,51	92,71	90,46
IT0001263851	C.C.T. 1-10-1998/2005 ind. Sem 2,35%	102,84	100,49	92,56	90,44
IT0001413944	C.C.T. 1-12-99/2006 ind. Sem. 2,35%	102,75	100,40	92,48	90,36
IT000367638	C.C.T. 01-07-99/2007 ind. Sem. 2,45%	103,59	101,14	93,23	91,03
IT0001415402	C.C.T. EST. CRED: IMP. 01-01-2000/2007 2,25%	102,88	100,63	92,59	90,56
IT000301716	C.C.T. AG07 2,45% sem.	102,83	100,38	92,55	90,34
IT0003097109	C.C.T. 01/04/ 2001/2008 2,30%	102,77	100,47	92,49	90,42
IT0001443891	C.T.Z. 15- 3-99/2002	95,31	95,31	85,77	85,77
IT0001310033	C.T.Z. 26-2-99/2001	98,47	98,47	88,62	88,62
IT0001383071	C.T.Z. 15-10-99/2001	97,11	97,11	87,40	87,40
IT0001376125	C.T.Z. 30- 9-99/2001	98,05	98,05	88,25	88,25
IT0001352811	C.T.Z 15-7-99/2001	98,25	98,25	88,42	88,42
IT0001434189	C.T.Z 31-8-/2001	98,67	98,67	88,80	88,80
IT0001468807	C.T.Z. 30- 11-00/2001	96,54	96,54	86,88	86,88
IT0001443891	C.T.Z. 16-3--00/2002	93,47	93,47	84,12	84,12
IT0001488110	C.T.Z. 15-07/2002	93,89	93,89	84,50	84,50
IT0003060925	C.T.Z. 31-12/2002	92,89	92,89	83,60	83,60
IT0003097125	C.T.Z. 30-03/2003	92,99	92,99	83,69	83,69

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
	Buoni del Tesoro poliennali				
IT0001344057	B.T.P. 3,00% 16-4-99/2002	100,40	98,90	90,36	89,01
IT0001376141	B.T.P. 3,75% 04-10-99/2002	101,39	99,51	91,25	89,56
IT000126836	B.T.P. 12,00% 1-9-91/2001	106,75	100,75	96,08	90,68
IT0001260808	B.T.P. 4,,00% 1-09-98/2001	101,89	99,89	91,70	89,90
IT0000367786	B.T.P. 7,75% 15- 9-1996-2001	104,50	100,62	94,05	90,56
IT0001278503	B.T.P. 1 11-98/ 2001 3,50%	101,49	99,74	91,34	89,77
IT0000126877	B.T.P. 12,00% 1-1-92/2002	109,34	103,34	98,41	93,01
IT0000367844	B.T.P. 6,25% 1-1-97 2002	104,07	100,94	93,66	90,85
IT0001310363	B.T.P. 3,00% 17/2/99/2002	100,75	99,25	90,68	89,33
IT0001096491	B.T.P. 6,25% 1-3-97/2002	104,44	101,31	93,99	91,18
IT0001326575	B.T.P. 3,00% 16- 4-1999/2002	100,60	99,10	90,54	89,19
IT0000366051	B.T.P. 12,00% 1-05/1992-2002	111,88	105,88	100,69	95,29
IT0001124251	B.T.P. 15-05-1997/2002 6,25%	104,87	101,74	94,38	91,57
IT0000366143	B.T.P. 12,50% 1- 9- 1992/2002	114,60	108,35	103,14	97,52
IT0001156394	B.T.P. 5,75% 1- 9-1997/2002	104,69	101,81	94,22	91,63
IT0000366234	B.T.P. 12,00% 1- 1-1993/2003	116,84	110,84	105,16	99,76
IT0001423844	B.T.P. 4,50% 15- 1-2000-2003	102,70	100,45	92,43	90,41
IT0001206066	B.T.P. 5,00% 15-02-1998-2003	103,69	101,19	93,32	91,07
IT0000366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	116,94	111,19	105,25	100,07
IT0001453262	B.T.P. 4,75% 15-4-2000/2003	103,23	100,85	92,90	90,77
IT0001224283	B.T.P. 4,75% 1- 5-1998/2003	103,29	100,91	92,96	90,82
IT0000366424	B.T.P. 11,00% 1-6-1993/2003	117,44	111,94	105,70	100,75
IT0001477386	B.T.P. 5,00% 15-6-2000/2003	103,90	101,40	93,51	91,26
IT0001244638	B.T.P. 4,50% 17- 7-1998/2003	102,74	100,49	92,47	90,44
IT000366515	B.T.P. 10,00% 1-08-1993/2003	116,11	111,11	104,50	100,00
IT0000366606	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/2003	114,36	109,86	102,92	98,87
IT0001263844	B.T.P. 4,00% 2-10-1998/2003	101,42	99,42	91,28	89,48
IT0003023550	B.T.P. 5,25% 15-10-2000/2003	104,64	102,01	94,17	91,81
IT0000366713	B.T.P. 8,50% 22-12- 1993/2003	104,25	100,00	93,83	90,00
IT0000366762	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/2004	113,90	109,65	102,51	98,69
IT0001305454	B.T.P.3,25% 12-1999/2004	98,92	97,29	89,02	87,56
IT0003074991	B.T.P. 5,00% 15/2/2001/2004	104,00	101,50	93,60	91,35
IT0000366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	114,63	110,38	103,17	99,34
IT0001326567	B.T.P. 3,25% 16-4-99 2004	98,68	97,05	88,81	87,35
IT0003141741	B.T.P. 4,50% 1-07-2001/2004	101,25	99,00	91,13	89,10
IT0001352803	B.T.P. 4,00 % 16/7/1999- 2004	100,85	98,85	90,77	88,97
IT000366937	B.T.P. 8,50% 1-08-1994/2004	115,34	111,09	103,81	99,98
IT0000367091	B.T.P. 9,50% 1- 01-1995/2005	120,23	115,48	108,21	103,93
IT000367174	B.T.P. 10,50% 1-04-1995/2005	125,17	119,92	112,65	107,93
IT0001413936	B.T.P. 4,75% 1- 1-2000/2005	102,95	100,57	92,65	90,51
IT0000367315	B.T.P. 10,50% 1- 09-1995/2005	127,12	121,87	114,41	109,68
IT0001488102	B.T.P. 5,25% 17- 07-2000/2005	104,97	102,34	94,47	92,11
IT0000367497	B.T.P. 9,50% 1-2- 1996/2006	124,33	119,58	111,90	107,62
IT0003088959	B.T.P. 4,75% 15-03-2001/2006	102,64	100,26	92,37	90,23
IT00003676871	B.T.P.8,75% 1- 07- 1996/2006	121,99	117,61	109,79	105,85
IT0000367810	B.T.P. 7,75% 1- 11- 1996/2006	117,69	113,81	105,92	102,43
IT0001086559	B.T.P. 6,75% 1-02- 1997/2007	109,64	106,26	98,67	95,63
IT0001132098	*B.T.P. 6,75% 1 - 07-1997/2007*	112,99	109,61	101,69	98,65

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0001170007	*B.T.P 6,00% 1-11-1997/2007*	108,75	105,75	97,88	95,18
IT0001224309	*B.T.P. 5,00% 01-05-98/2008*	102,60	100,10	92,34	90,09
IT0001263363	*B.T.P. 4,50% 1-11-98/2009*	98,27	96,02	88,44	86,42
IT0001338612	*B.T.P. 4,25% 01-05-1999/2009*	95,87	93,74	86,28	84,37
IT0001448619	*B.T.P.5,50% 1-11-1999/2010*	104,61	101,86	94,15	91,67
IT003080402	*B.T.P. 5,25% 01-02-2001/2011*	102,36	99,73	92,12	89,76
IT0000366655	*B.T.P. 9,00% 01-11-93/2023*	144,22	139,72	129,80	125,75
IT0000366721	*B.T.P. 8,50% 22-12-93/2023*	144,25	140,00	129,83	126,00
IT0001086567	*B.T.P. 7,25% 01-11-96/2026*	121,88	118,25	109,69	106,43
IT0001174611	*B.T.P. 6,50% 01-11-97/2027*	111,73	108,48	100,56	97,63
IT0001278511	*B.T.P. 5,25% 01-11-98/2029*	94,04	91,41	84,63	82,27
IT0001444378	*B.T.P. 6,00% 01-11-99/2031*	104,49	101,49	94,04	91,34
IT0001444378	*B.T.P.6,00% 01-01-1999/2031*	104,92	101,92	94,43	91,73
IT0001174611	*B.T.P. 1NOV27 6,50%*	112,49	109,24	101,24	98,32
IT0001448619	*B.T.P. 01/11/2010 5,50%*	104,04	101,29	93,64	91,16
IT0003171946	*B.T.P. 01/9/2001-1/3/2007 4,50%*	102,35	100,10	92,12	90,09
IT0003178446	*B.T.P.01/10/2001-2004 4,00%*	102,59	100,59	92,33	90,53
IT0003190912	*B.T.P. 01/8/2001-1/2/2012 5,00%*	105,06	102,56	94,55	92,30
	Titoli di Stato in valuta				
IT0000367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	103,16	99,91	92,84	89,92
IT0000367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	102,71	99,58	92,43	89,62
It0006520362	Repubblica Ellenica Ste 10-12-97/2004 5,90%	107,15	104,20	96,44	93,78
IT0006527532	Repubblica Ellenica 11/03/99 2019 5,00%	91,75	89,25	82,58	80,33
	Obbligazioni Comunali				
IT0001181129	Provincia di Milano ind. 23.12-97/2012 2,40% s.	102,46	100,06	92,21	90,05
IT0000580156	Città di Roma tv ind. 15-7-96/2016 2,70%	102,40	100,05	92,16	90,04
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
IT0006515719	B.E.I. con caps ind. 15-3-97/2004 2,15%	100,78	98,63	90,70	88,77
IT0006525932	B.E.I. 7,00% 02-11-1998/2018	68,21	64,71	61,39	58,24
IT0006530049	B.E.I. CMS linked 04/08/1999/2014 4,35%	92,68	90,50	83,41	81,45
IT0006520289	B.E.I. 4,75% 5-12-1997/2004	111,86	109,49	100,67	98,54
IT0006530569	B.E.I. 2,10% ind. S. 1999/2006 STICKY FLO	98,91	102,86	89,01	92,57
IT0006528308	B.E.I. 05 FAR EAST LKD	83,03	83,03	74,73	74,73
IT0006527052	B.E.I. 10,50% EURO STABILIY BOND 5-2-99 2019	72,02	66,77	64,81	60,09
IT0006528688	B.E.I. 4,00% STET UP CALLABLE 5-2-99/2014	87,10	85,10	78,39	76,59
IT0006517996	B.E.I. TEL QUEL 17-10-97/2002	131,41	131,41	118,26	118,26
IT0006528316	B.E.I. TURBO ONE COUPON ind. 17-5 -99 -/2004	98,05	98,05	88,25	88,25
IT0006515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-1997/2017	36,56	36,56	32,90	32,90
IT0006469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	89,89	89,89	80,90	80,90
IT0006526609	B.E.I. 5,00% 22 - 01/99/2029	73,62	71,12	66,26	64,01
IT0006506007	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	40,45	40,45	36,41	36,41
IT0006521634	B:E.I. Dual Currency ind. 03-03-98/2001 s 2,53%	102,45	99,92	92,21	89,93
IT0006527300	Bei Euro Step-Down 26-01/99/2029 10,00%	66,33	61,33	59,70	55,20
IT0006521139	B.E.I. Fixed Revers 5-02-98/2013 11,15%	94,84	89,27	85,36	80,34

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0006533399	BEI TF AMMORTISING 15/3/2000/2015 5,00%	94,50	92,00	85,05	82,80
IT0006523960	B.E.I. one coupon 15-04-98/2013	91,07	91,07	81,96	81,96
IT0006515701	B.I.R.S. 4--3-97/2004 6,50%	106,94	103,69	96,25	93,32
IT0006516998	B.I.R.S. 28-5-1997/2004 2,08%	100,25	98,17	90,22	88,35
IT0006514100	B.I.R.S. (Zero coupon) 1-2-1997/2007	73,28	73,28	65,95	65,95
IT0006519018	B.I.R.S. tel quel 23-10-1997/2002	114,32	114,32	102,88	102,88
IT0006526153	BERS 98/18LIFESTYLE	76,50	76,50	68,85	68,85
IT0006527078	BERS-24EU SDLIFESTIL	65,08	65,08	58,57	58,57
IT0006527524	BERS-24EU SD MIRROR	64,00	64,00	57,60	57,60
DE0002929452	Repubblica Argentina 4-03-99/2004 9,50%	105,61	100,86	95,04	90,77
DE0002998952	Repubblica Argentina 25-04-99/2006 9,00%	102,33	97,83	92,09	88,04
DE0003045357	Rep. Arg. Pan Euro Bonds 26/05/1999-2009 9,00%	98,43	93,93	88,58	84,53
IT0006527292	Rep. Of Argentina 25/02/1999-2002 8,00%	103,95	99,95	93,56	89,96
IT0006529769	Rep. of Argentina T.V. 1999-2009 4,37%	103,20	98,83	92,88	88,94
DE0003089850	ARGENTINA 04 EU 8,50%	103,15	98,90	92,83	89,01
DE0003526885	ARGENTINA 01 EU 11,54%	105,97	100,20	95,37	90,18
DE0003210001	ARGENTINA 01 EU 8,50%	104,53	100,28	94,07	90,25
DE0004500558	ARGENTINA 04 EU 10,00%	106,75	101,75	96,08	91,58
DE0003538914	ARGENTINA-06 EU 9,25%	106,48	101,85	95,83	91,67
DE0003527966	ARGENTINA-06 EU 9,75%	105,53	100,65	94,98	90,59
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
	E.N.E.L.				
IT0000146149	2,05% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	104,37	102,32	93,93	92,09
	E. N. I.				
IT000504172	E.N.I. 1-12-93/2003 t ind 1,30%	108,83	106,23	97,95	95,61
	I. R .F. I. S.				
IT0001299228	*99/06 3,85%*	90,65	88,72	81,58	79,85
IT0001098588	97/07 51 7,1%	107,90	104,35	97,11	93,91
IT0001175204	97/04 52 5,7%	102,99	100,14	92,69	90,12
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000024122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	105,90	102,40	95,31	92,16
IT0000576782	Zero Coupon 6-6-96/2003	88,74	88,74	79,87	79,87
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000022019	9,00% OP Autostrade III emissione 1975/2001	101,50	97,00	91,35	87,30
IT0000018470	5,00% 00/00/0000 2004	104,50	102,00	94,05	91,80
IT0000292786	3,50% 1^ ind. 10-01-1992 2002	104,75	101,25	94,28	91,13
IT0000022449	6,00% OP 2^ 01-10/1973 2003	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022670	9,00% OP 4^ 01-04/1975 2001	105,50	101,00	94,95	90,90

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	Ente Ferrovie dello Stato				
IT0000518362	Ente FF.SS. 1,20% Ind. trim. 17-5-1994/2002	102,63	100,23	92,37	90,21
IT0000508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	115,00	110,55	103,50	99,50
IT0000508165	Ente FF.SS. 1,25% Ind. trim. 21-1-1994/2004	105,93	103,43	95,33	93,08
IT0000948304	Ente FF.SS. 2,30% Ind.. sem. 3 -12 -1996/2008	102,32	100,02	92,09	90,02
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO				
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000576683	IMI 1^ 22-05-96/2004 9,70%	112,90	108,05	101,61	97,25
IT0000576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003	88,51	88,51	79,66	79,66
IT0001181723	2,23% dual rate ind. 13-12-97/2002	101,79	99,56	91,61	89,60
IT0001225330	Commodity Linked Bo 11-05-98/2003	105,51	105,51	94,96	94,96
IT0001260485	Fixed Reverse Float 25-09/2016 11,00%	79,02	73,52	71,12	66,17
IT0001208948	Index Bond II ind. 9-03/2003	106,25	106,25	95,63	95,63
IT0001197158	index bond Mib 30 26-01/98/2002	126,89	126,89	114,20	114,20
IT0001239315	index bond VII 1-07/98/2003	96,82	96,82	87,14	87,14
IT0001218137	Imi IV con premio rimb. 9-04/98/2005 3,20%	96,88	95,28	87,19	85,75
IT0001157830	Imi tel quel 1-10-97/2007	71,83	70,41	64,65	63,37
IT0000954302	Imi II 19-12/96-2006 3,55%	110,92	109,14	99,82	98,23
IT0001164570	index box 97/01	116,09	116,09	104,48	104,48
IT0000024122	IMI SS AUTOSTRADE 03 7,00%	106,50	103,00	95,85	92,70
IT0001282414	SP 98/13 7SD 7,00%	83,06	79,56	74,75	71,60
IT0001302659	SP 99/19 7IND 4,05%	80,67	78,64	72,60	70,78
IT0001319000	SP 05 11 INDEX BOX88,84 6,50%	91,20	87,95	82,08	79,16
IT0001335956	05 EU 18 INDEX 6,50%	85,48	82,23	76,93	74,01
IT0001375291	SPIMI -04EU34 UBB	99,21	99,21	89,29	89,29
IT0001408654	SP IMI - 06 7 I-T BB	92,78	92,78	83,50	83,50
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
IT0000156718	2,30% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	102,26	99,96	92,03	89,96
IT0000184348	2,35% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	102,61	100,26	92,35	90,23
IT0000504537	2,50% ind. sem. 1a 1-1-94/2004	102,39	99,89	92,15	89,90
IT0000534849	2,50% ind. sem. 1a 1-1-95/2002	102,52	100,02	92,27	90,02
IT0000946233	6,90% 20 5-12-96/2001	104,56	101,11	94,10	90,99
IT0001213047	11,00% 17-3-98/2001	106,21	100,71	95,59	90,64
IT0000572104	2,00% ind. sem. 2a 1-4-96/2001	101,87	99,87	91,68	89,88
IT0000978749	2,25% ind. sem. 2a 15-1-97/2004	100,75	98,50	90,68	88,65
IT0001421178	4,35% CREDIOP 03 2	100,85	98,68	90,77	88,81
IT0000500238	2,50% ind. sem..31a 1-11-93/2003	102,43	99,93	92,18	89,93
IT0000506672	2,45% ind. sem. 3a 1-1-94/2004	102,84	100,39	92,55	90,35
IT0000508959	2,40% ind. sem. 5a 26-1-94/2004	105,29	102,89	94,76	92,60
IT0001095675	6,75% ind sem. 7a 3-3-97/2002	104,38	101,00	93,94	90,90

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0001131587	Crediop callable 12° 4-7-97/2004 6,72%	104,10	100,74	93,69	90,67
IT0001145405	Crediop callable 15° 20-8-97/2004 6,25%	103,40	100,27	93,06	90,24
IT0001282299	Crediop 12^ 18-12-98/20013 6,50%	78,51	75,26	70,65	67,73
IT0001178455	Crediop 17a 2-12/97/2002	91,02	91,02	81,92	81,92
IT0001178463	Crediop 18a 16-12/97/2002	91,12	91,12	82,00	82,00
IT0001303350	*Crediop 1^29-01-99/2019 10,50%*	65,33	60,08	58,80	54,07
IT0001223194	*Crediop Lock-in 5^ tel 22-05-98/2002*	102,07	102,07	91,86	91,86
IT0001223210	*Crediop Lock-in 6^ tel 26-05-98/2002*	102,26	102,26	92,03	92,03
IT0001231569	*Crediop Lock-in 7^ tel 29-05-98/2002*	102,71	102,71	92,44	92,44
IT0001308607	*Crediop step down 2^ 26-02-99/2024 12,00%*	64,79	58,79	58,31	52,91
IT0001317707	*Crediop step down 3^ 29-03-99/2019 11,50%*	69,81	64,06	62,82	57,65
IT0001264792	*Crediop t.f. 10^ 15-10-98/2018 13,00%*	69,46	62,96	62,51	56,66
IT0001277406	*Crediop t.f. 11^ 27-11-98/2018 7,00%*	66,17	62,67	59,55	56,40
IT0001332342	*Crediop Best Average Nik 14-5-99 2009 7,00%*	73,80	70,30	66,42	63,27
IT0001355194	*Crediop Floor Ecu CMS 30 ind 30-7-99 2014 4,79%*	93,62	91,22	84,25	82,10
IT0001400214	*Crediop 99/02 4,20%*	100,76	98,66	90,68	88,79
IT0001462636	*Crediop 00/05 TMT*	87,68	87,68	78,91	78,91
IT0001446522	*Crediop 02 7 PLN 15,00%*	97,79	97,79	88,01	88,01
	ISVEIMER				
IT0000278025	13,75% 125ª emissione 1991-2001 -	115,26	108,38	103,73	97,54
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
IT0000042827	10,00% serie 15° . 1 - 4-1977/2002	106,00	101,00	95,40	90,90
IT0000100799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	137,00	128,00	123,30	115,20
IT0000102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	142,50	134,00	128,25	120,60
IT0000104494	17,00% serie 32 1-4-1982/2002	135,50	127,00	121,95	114,30
IT0000108792	17,00% serie 34° 1 --10-982/2002	140,50	132,00	126,45	118,80
IT0000116829	16,50% serie 40° 1--4-1984/2004	147,25	139,00	132,53	125,10
IT0000136892	15,50% serie 45° 1-10-1984/2004	125,75	118,00	113,18	106,20
IT0000140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	147,50	140,00	132,75	126,00
IT0000142957	14,75% serie 48° 1-1985/2005	107,38	100,00	96,64	90,00
IT0000144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	144,38	137,00	129,94	123,30
IT0000148517	13,00% serie 51° 1-4-1986/2005	120,50	114,00	108,45	102,60
IT0000150059	12,00% serie 52ª 1 -4'-1986/2006	114,00	108,00	102,60	97,20
IT0000156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	105,25	100,00	94,73	90,00
IT0000162757	11,50% serie 57° 1-4-1987/2007	105,75	100,00	95,18	90,00
IT0000168697	2,65% serie 58° 1-10-87/2002 sem.	100,65	98,00	90,59	88,20
IT0000022183	OO.PP. 7,00% serie 10° 1-10-1974/2010	99,50	96,00	89,55	86,40
IT0000164506	OO.PP 2,70% ind. sem. serie 21° 1-1-1987/2003	102,70	100,00	92,43	90,00
	Federbanca - Credito agrario fondiaro industriale				
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d'Aosta)				
IT0000020922	6,00% 1-4-1970/2013	102,50	99,50	92,25	89,55
IT0000020930	700% 1ª serie 1-4-19974/2009	94,50	91,00	85,05	81,90
IT0000020997	9,00% 1^ 1-4-1075/2001	99,50	95,00	89,55	85,50

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	Detratto il decimo senza cedola
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000292786	6,00% c.v. 1-4-1983//2004	104,25	101,25	93,83	91,13
IT0000018447	OO.PP. 6,00% ord.2° emissione	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022449	OO.PP.9,00% 4° 1-4-1975/2001	104,50	100,00	94,05	90,00
IT000022670	OOPP 9,00% 2000/2004	105,00	100,50	94,50	90,45
	Credito fondiario delle Venezie				
IT0000018629	6,00% 1-10-1969/2008	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000018637	6,00% 1-4-70/2004	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000020013	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022704	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022803	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022795	OO.PP. 6,00% 1-10-1967/2001	103,25	100,25	92,93	90,23
IT0000022555	Agrarie 6,00% 2008	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022878	ICF 6,00 Venezie cv. 1-04-1970 2004	102,00	99,00	91,80	89,10
IT0000020013	ICF ex 5,00% 6,00% 1-10-67/2001	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022555		103,00	100,00	92,70	90,00
	BIMER BANCA S.p.a.				
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine				
IT0000018256	*14/51970/2006 6,00%*	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000018249	7,00% 22/02/1974/2009	95,00	91,50	85,50	82,35
IT0000018264	6,00% 2° 3° s. 2006	91,00	88,00	81,90	79,20
IT0000018231	2-3 S 00/00/0000 2006 5,00%	101,00	98,50	90,90	88,65
IT0000022365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1924/2008)	96,00	93,00	86,40	83,70
IT0000022373	OP 7,00% 8/7/1974 2010	103,00	99,50	92,70	89,55
IT0000948593	13/12/96 2003 ind. 2,25%	102,05	99,80	91,85	89,82
IT0001120556	97/04 314 ind. S. 2,41%	99,96	97,55	89,96	87,79
IT0001163812	21/10/97/2004 326ind. S. 2,47%	100,28	97,81	90,25	88,02
IT0001206538	1/3/1998/2008 341 ind. 2,54	100,60	98,06	90,54	88,25
	Banca Nazionale del Lavoro				
	CREDITO FONDIARIO				
IT0000022266	1-4-71/2008 12,00%	105,14	99,14	94,63	89,23
IT0000032562	1-4-76/2009 7,00%	98,90	95,40	89,01	85,86
IT0000020427	BNL CF00/00/0000 2004 5,00%	105,55	101,05	95,00	90,95
IT0000020716	BNL CF 1-69/2010 6,00%	103,00	105,22	92,70	94,69
IT0000020724	BNL CO 1-4/1967/2004 6,00%	102,00	97,95	91,80	88,15
IT0001298931	BNL EURPEAN BANKS 98/2003	109,00	88,99	98,10	80,09
IT0001344206	B.N.L. GJ EURO STOXX 50 FLO 15/12/99/2005	97,45	100,25	87,71	90,23
IT0000022258	B.N.L. O ex 5,00% 1-90/2005 6,00%	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0001344214	B.N.L. NIKKEI FLOORED 99/2004	90,70	90,70	81,63	81,63

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				
IT0000018066	1-4-63/2001 9,00%	102,50	98,00	92,25	88,20
IT0000018074	1-4-63/2005 5,00%	102,50	100,00	92,25	90,00
IT000018082	1-4-63/2005 6,00%	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000108701	1-4-82/2002 17,50%	107,75	100,00	96,98	90,00
IT0000110467	16,00% 18 1-4-1983/2003	108,00	100,00	97,20	90,00
IT0000112927	16,00% 22° 1-10-1983/2003	118,00	110,00	106,20	99,00
IT0000112935	16,00% 23° 1-10-83/2008	146,00	138,00	131,40	124,20
IT0000148095	10,00% 3 4 tr 30-3/79/2004	105,00	100,00	94,50	90,00
IT0000118437	*15,40% 32° 22-6-1984/2004*	119,70	107,15	107,73	96,44
IT0000118445	15,40% 33° 5-11-1984/2009	109,85	102,15	98,87	91,94
IT0000134756	15,40% 36° 5-11-1984/2004	107,70	100,00	96,93	90,00
IT000134764	15,40% 37° 05-11-1984/2009	121,70	114,00	109,53	102,60
IT0000142783	14,00% 44° 18-11-85/2010	118,00	111,00	106,20	99,90
IT000146107	12,80% 46° 04-2-1986/2001	106,40	100,00	95,76	90,00
IT0000150786	11,00% 49° 19-8-1986/2001	111,50	106,00	100,35	95,40
IT0000156908	9,00% 53° 1-04-1987/2002	107,90	103,40	97,11	93,06
IT0000168093	10,00% 65° 21-12-1987/2002	107,50	102,50	96,75	92,25
IT0000104478	18,00% 1-10-81/2001	109,00	98,00	98,10	88,20
IT000018090	6,00% 1-4-1963/2005	101,00	98,00	90,90	88,20
	Credito agrario				
IT0000102399	18,00% 1-4- 1982-2002 16° emissione	109,00	105,00	98,10	94,50
IT0000100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	109,00	100,00	98,10	90,00
IT0000168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	109,00	104,00	98,10	93,60
IT0000172947	11,50% 1988-2003	105,75	100,00	95,18	90,00
	Opere pubbliche				
IT0000148855	12,00% 1985-2001 34° emissione	112,00	106,00	100,80	95,40
IT0000148863	10,50% 1985-2001 36°	111,25	106,00	100,13	95,40
IT0000156148	10,00% 1986-2001	114,00	109,00	102,60	98,10
IT0000148863	10,50 1985/2001	111,25	106,00	100,13	95,40
	Banca di Roma				
IT0000930955	Banca di Roma 01-11-96/2003 ind. Tr 1,24%	102,14	99,66	91,92	89,69
IT0001394565	Banca di Roma 02/12/1999/2009 5,80%	102,37	99,47	92,13	89,52
IT0000568953	Banca di Roma ZC OPT 15/3/96/2008	66,50	67,70	59,85	60,93
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie:				
IT0000018363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	104,50	101,50	94,05	91,35
IT0000018355	Cariplo OF - 5,00% 2006	121,00	101,62	108,90	91,45
IT0000042215	Cariplo OF -9,00% 2001	105,50	118,50	94,95	106,65
IT0000018371	Cariplo CV 6,00% 2006	104,50	101,50	94,05	91,35

Codice	TITOLI DI STATO Certificati di credito del Tesoro	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo con cedola	 senza cedola
	Agrarie				
IT0000058781	Cariplo CA - 16,50% 119-1974/2004	112,25	104,00	101,03	93,60
IT0000022381	Cariplo CA - 7,00% 11-9-1972/2004	105,50	102,00	94,95	91,80
IT0000022431	Cariplo CA - 6.00% 1-4-1972/2004	103,50	101,50	93,15	91,35
	Opere pubbliche				
IT00000272531	Cariplo OO.PP. 2,75% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3	102,43	99,68	92,19	89,71
IT0000270550	Cariplo OO.PP. 2,75% ind. sem. 6-3-1991/2006	102,55	99,80	92,30	89,82
IT0000022407	Cariplo OO.PP. 6,00%ex 5,00% 1-10-74/2033	104,50	101,50	94,05	91,35
IT0000022415	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-4 -1975/2033	105,11	101,61	94,60	91,45
IT0000022423	Cariplo OOPP 7,00% 2033	105,23	101,73	94,70	91,55
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
IT0000018579	*5,00% 2015*	122,50	120,50	110,25	107,45
IT0000018546	*6,00% 2013*	103,06	100,00	92,75	90,00
IT0000018603	9,00% 2010	115,50	100,33	103,95	90,29
IT0000018595	7,00% 2005	105,50	102,00	94,95	91,80
IT0000158623	10,20% 2002	107,10	111,00	96,39	99,90
IT0000018587	6,00% 2015	101,65	98,51	91,49	88,65
IT0001192472	5,20% 1-1-98/2003 To 148	103,25	100,65	92,93	90,59
IT0001211496	5,39% 17-3-98/2010 To 154	100,95	98,25	90,85	88,43
IT0001223889	5,58% 05/05/98/2013	100,44	97,65	90,40	87,89
IT0000972148	2,20% ind. s 29/12/96/2010	98,80	96,60	88,92	86,94
IT0000972130	2,20% ind s. 29/12796/2010	98,48	96,28	88,63	86,65
IT0001231189	1,17% t. 2/06/98/2003	102,14	99,80	91,93	89,82
IT0001242616	29-07-98/2002 ToY	108,92	108,92	98,03	98,03
IT0001233813	5,10% 01-01-1998/2003	102,55	100,00	92,30	90,00
IT0001192506	5,50% 01-01-1998/2003	106,15	100,40	95,54	90,36
IT0000916723	8,55% 01-10-1996/2003	107,55	103,28	96,80	92,95
IT0000564804	2,20% ind s 29-12-95/2010	98,13	95,93	88,31	86,33
IT0001086641	ISTBOLO z.c. 30-01-97 2022 115^	73,85	73,85	66,47	66,47
IT0001086658	ISTBOLO z.c. 30-01-97 2022 115^	25,41	25,41	22,87	22,87
IT0001302659	SAN PAOLO IMI 7-SWAP EURO 25/10/1999/2019 4,05%	83,72	81,69	75,34	73,52
IT0001319000	SANPAOLO IMI IND BOND 11 01/04 1999/2005 6,50%	92,10	88,85	82,89	79,97
IT0001335956	SANPAOLO IMI IND BOND 11 01/04 1999/2005 6,50%	85,32	82,07	76,79	73,86
	Monte dei Paschi di Siena				
IT0000020211	5,00% 2006	102,50	100,00	92,25	90,00
IT0000020237	6,00% 2008	104,00	100,00	93,60	90,00
IT0001223186	4,65% 1-5-98/2003 15^	102,64	102,00	92,37	91,80
IT0001223186	4,65% 98/2008	118,83	102,00	106,94	91,80
IT0001223202	5,00% 16^ 5-5-98/2008	102,20	99,70	91,98	89,73
IT0001230843	1,59% 4^ EURO ind.s 1-6-98/2008	100,89	99,30	90,80	89,37
IT0001204913	5,00% 6° emissione 1-2 -98/2003	103,48	99,95	93,13	89,96
IT0000174752	12,30% 1-2 -88/2003	111,65	105,50	100,49	94,95
IT0001204921	5.35% 7° emissione (1988-2008)	103,80	101,13	93,42	91,01
IT0000170933	12,35% 01/12/87/2003	110,79	104,78	99,71	94,30
IT0000020229	6,00% 43a 00/00/00/2006	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0001282133	2,60% 44a 1-12-98/2005 ind.	103,41	100,81	93,07	90,73
IT0001282117	7,00% OO.PP. 1-4-80/2001	105,20	101,70	94,68	91,53

01A12491

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8793
Yen giapponese	108,48
Corona danese	7,4438
Lira Sterlina	0,61860
Corona svedese	9,3665
Franco svizzero	1,4651
Corona islandese	94,79
Corona norvegese	7,9220
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57310
Corona ceca	33,172
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,00
Litas lituano	3,5161
Lat lettone	0,5520
Lira maltese	0,4007
Zloty polacco	3,6217
Leu romeno	27555
Tallero sloveno	220,2870
Corona slovacca	42,834
Lira turca	1311000
Dollaro australiano	1,6868
Dollaro canadese	1,3928
Dollaro di Hong Kong	6,8582
Dollaro neozelandese	2,1150
Dollaro di Singapore	1,6205
Won sudcoreano	1128,14
Rand sudafricano	8,4952

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12609

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 ottobre 2001 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gilbert Zambrano Andrade, console generale della Repubblica dell'Ecuador in Roma.

In data 12 ottobre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Arnoldo Lardi, console generale della Confederazione Svizzera a Genova.

01A12370 - 01A12208

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «S.E.T.-VAC»

Estratto provvedimento n. 203 del 25 ottobre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario S.E.T.-VAC vaccino inattivato contro le infezioni da S.enteritidis e S.typhimurium del pollo.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia), via Molini Emili, 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102333010;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102333022;

flacone in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 102333034;

10 flaconi in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 102333046.

Composizione:

principi attivi:

coltura inattivata di S.enteritidis: 10^9 UFC;

coltura inattivata di S.typhimurium: 10^9 UFC.

Conservante: sodio etilmercurio tiosalicilato mg 0,05.

Adiuvante: emulsione oleosa (paraffina liquida).

Specie di destinazione: galline destinate alla produzione di uova da consumo.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione attiva delle galline destinate alla produzione di uova da consumo, per la riduzione della colonizzazione dell'ovaio da parte dei ceppi di S.enteritidis e S.typhimurium del pollo.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini aviari Nobilis liofilizzati da somministrare per via parenterale».

Estratto decreto n. 190 dell'11 ottobre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE PER VACCINI AVIARI NOBILIS LIOFILIZZATI DA SOMMINISTRARE PER VIA PARENTERALE.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103017012;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103017024;

flacone da 400 ml - A.I.C. n. 103017036.

Composizione: 1 ml di soluzione tamponata contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: ricostituzione dei vaccini aviari Nobilis liofilizzati da somministrare per via parenterale.

Specie di destinazione: avicola.

Validità: sei mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Combiotic»

Estratto decreto n. 191 dell'11 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario COMBIOTIC sospensione iniettabile per bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti nelle confezioni: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 1011291019, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101291021, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101291033.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101291045;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101291058;

da destinare esclusivamente al cavallo sportivo.

Le confezioni precedentemente autorizzate e contraddistinte dai seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101291019;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101291021;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101291033;

sono destinate a: bovini, ovini, suini, cani e gatti.

Produzione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta verrà prodotta esclusivamente presso l'Officina Pfizer Italiana S.p.a. - Latina.

Le confezioni del medicinale precedentemente autorizzate dovranno essere poste in commercio con stampati così come in precedenza autorizzati da questa amministrazione, fatta salva l'eliminazione di tutto ciò che riguarda la specie equina.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio sopracitate deve essere effettuato entro sessanta giorni.

01A12074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascopirin»

Estratto provvedimento n. 201 del 21 ottobre 2001

Specialità medicinale ASCOPIRIN su richiesta della ditta titolare variazione del regime di dispensazione.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103263012;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103263024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103263036.

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a., con sede legale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena, 268 - codice fiscale n. 00876330408.

Oggetto del provvedimento: variazione del regime di dispensazione. Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile;

da vendersi dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria non ripetibile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il regime di dispensazione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12090

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxigel L.A.»

Estratto provvedimento n. 202 del 21 ottobre 2001

Specialità medicinale OXIGEL L.A.

Confezioni:

flacone multidose a t.p. da 100 ml - A.I.C. n 100190014;

flacone multidose a t.p. da 250 ml - A.I.C. n. 100190026.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a.

Richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Engemicina L.A.».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti della specialità medicinale prodotti con la precedente denominazione «Oxigel L.A.» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor Protector Band».

Estratto decreto n. 202 del 25 ottobre 2001

La titolarità del medicinale per uso veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della Hoechst Roussel Vet S.r.l., di Milano: SCALIBOR PROTECTOR BAND collare antiparassitario:

1 collare bianco da 48 cm - A.I.C. n. 102510056;

1 collare marrone da 48 cm - A.I.C. n. 102510068;

1 collare nero da 48 cm - A.I.C. n. 102510070;

1 collare bianco da 65 cm - A.I.C. n. 102510045;

1 collare marrone da 65 cm - A.I.C. n. 102510029;

1 collare nero da 65 cm - A.I.C. n. 102510031,

è ora trasferita alla società: Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155

Produttore: il medicinale per uso veterinario viene prodotto, controllato e confezionato presso lo stabilimento Intervet Production S.A. - Igoville (Francia).

Regime di dispensazione: modifica stampati: è autorizzata la dicitura: «la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12092

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neomansonil»

Estratto provvedimento n. 204 del 23 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NEOMANSONIL (praziquantel) sospensione orale per ovini, nelle confezioni flacone da 100 ml, flacone armadose da 500 ml, tanica da 1 litro e tanica da 2 litri - A.I.C. n. 102185.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

Il regime di dispensazione ora autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto è il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50»

Estratto provvedimento n. 206 del 25 ottobre 2001

Medicinale per uso veterinario AMOXINDOX 50.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale in Correzzana (Milano), via Fermi n. 2 - codice fiscale 02117690152.

Confezione: barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102219019. Riduzione specie di destinazione, aumento tempi attesa e modifica schema posologico.

Il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto è ora destinato alle sole specie polli, tacchini e suini, con i tempi di attesa sottoindicati:

polli: 48 ore;

tacchini: 7 giorni;

suini: 24 ore.

È autorizzata altresì la modifica dello schema posologico, così come indicato al punto 7 del prospetto delle caratteristiche del prodotto.

Le confezioni del medicinale veterinario suindicato devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12097

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solvente D.F.»

Estratto provvedimento del 25 ottobre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SOLVENTE D.F.

Titolare: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Brembo n. 27 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche e modifica di composizione.

È autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a tutti i vaccini vivi liofilizzati Intervet per la malattia di Aujeszky dei suini.

Si autorizzata altresì la modifica della composizione, che è ora la seguente: 1 ml di soluzione contiene: dl-α-tocoferolo acetato 75,0 mg, polisorbato 80 30,0 mg, sodio cloruro 7,0 mg, potassio fosfato monobasico 0,52 mg, disodio fosfato diidrato 1,28 mg, simeticone 0,05 mg, acqua per iniezioni 886,2 mg.

A seguito della rinuncia da parte della società titolare dell'A.I.C., delle confezioni: flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102347010 e flacone da 2 ml, A.I.C. n. 102347034, le confezioni attualmente autorizzate sono:

flacone da 20 ml, A.I.C. n. 102347046;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102347061;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102347022;

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102347059;

scatola 10 flaconi da 100 ml, A.I.C. n. 102347073;

scatola 10 flaconi da 200 ml, A.I.C. n. 102347085.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12096

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Covexin»

Estratto decreto R n. 192 dell'11 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario COVEXIN, vaccino inattivato contro le clostridiosi degli ovini e dei bovini.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Veterinary Ltd, Harefield, Uxbridge, Middlesex (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla Schering-Plough S.p.a. di Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Officina Schering-Plough Animal Health Ltd New Zeland - Nuova Zelanda.

Ogni lotto importato dovrà essere accompagnato dal certificato rilasciato dalle competenti autorità del Regno Unito che attesta la qualità del lotto stesso.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100229018.

Composizione: 1 ml di vaccino contiene, principi attivi ad azione immunologica:

anacolture: clostridium chauvoei supera il test BP(VET), clostridium perfrigens tipo B $\geq$ 10 U.I., clostridium novyi tipo B $\geq$ 3,5 U.I., clostridium haemolyticum tipo D $\geq$ 10 Unità;

tossoidi: clostridium perfrigens tipo C $\geq$ 10 U.I., clostridium perfrigens tipo D $\geq$ 5 U.I., clostridium septicum $\geq$ 2,5 U.I., clostridium tetani $\geq$ 2,5 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini ed ovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva degli ovini e dei bovini nei confronti delle malattie da clostridi.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A12075

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio-Marek HVT congelato».

Estratto decreto R n. 193 dell'11 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario BIO-MAREK HVT CONGELATO, vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - via Emilia n. 285, Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101806014;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101806026.

Composizione:

principio attivo: herpesvirus del tacchino (HVT), ceppo FC-126, congelato; titolo non inferiore a 2000 Unità Formanti Placca (UFP)/dose;

eccipienti una fiala contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria contro la malattia di Marek dei polli.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A12076

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Panleuco»

Estratto decreto R n. 196 del 23 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBIVAC PANLEUCO, vaccino per la profilassi della panleucopenia nel gatto.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da una dose - A.I.C. n. 101909012;

50 flaconi da una dose - A.I.C. n. 101909024.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

principi attivi:

virus della panleucopenia felina ceppo Bristol non meno di $10^{4,5}$ $TCID_{50}$, coltivato su tessuto-coltura.

eccipienti:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei gatti contro la panleucopenia felina.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A12079

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND+EDS»

Estratto decreto R. n. 197 del 25 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS ND+EDS vaccino inattivato contro le pseudopeste aviare e l'EDS'76 dei polli.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101881011.

Composizione: (per dose/pollo da 0,5 ml come misurato nel rispettivo test di potency):

principi attivi:

virus della pseudopeste aviare ceppo clone 30 almeno 50 unità PD_{50}, VIRUS EDS'76 ceppo BC14 in quantità in grado di introdurre almeno 6,5 $\log_2$ unità HI. I virus sono stati coltivati su uova embrionate, inattivati e successivamente sospesi nella fase acquosa di un'emulsione adiuvante oleosa;

eccipienti (per ml): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di richiamo (vaccinazione booster) delle ovaiole e dei riproduttori per la protezione contro la Pseudopeste Aviare (o Newcastle Disease) e per la vaccinazione di base delle ovaiole e dei riproduttori per la protezione contro l'EDS'76 (sindrome del calo di deposizione).

Tempi di attesa: nulli.

Validità: trenta mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A12081

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del CCNL, secondo biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 5 dicembre 1996 e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994-1997.

A seguito del parere favorevole espresso in data 4 ottobre 2001 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del CCNL, secondo biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 5 dicembre 1996 e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994-1997, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 24 ottobre 2001, il giorno 31 ottobre 2001 alle ore 9,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN: su delega del Presidente, il componente del comitato direttivo prof. Mario Ricciardi firmato e, per i rappresentanti sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL Medici *(firmato)*	CGIL *(firmato)*
FED. CISL - Medici	CISL *(firmato)*
COSIME *(firmato)*	
Federazione medici aderente alla UIL *(non firmato)*	UIL *(non firmato)*
CIVEMP (SIVEMP - SIMET) *(firmato)*	
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) *(firmato)*	
UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) *(firmato)*	
CIMO - ASMD *(firmato)*	
ANAAO/ASSOMED *(firmato)*	COSMED *(firmato)*
ANPO *(firmato)* (ammessa con riserva)	

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato contratto nel testo che segue, ad eccezione della Federazione medici aderente alla UIL.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 5, COMMA 3 DEL CCNL, SECONDO BIENNIO ECONOMICO, DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, STIPULATO IL 5 DICEMBRE 1996 E DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15 DEL CCNL, STIPULATO NELLA STESSA DATA, E VALEVOLE PER IL QUADRIENNIO 1994-1997.

Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Catanzaro, in relazione al ricorso dei dottori Accorinti, Carolei e Notarangelo contro l'azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, nella seduta del 22 giugno 2001, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica del combinato disposto dell'art. 5, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL 5 dicembre 1996, quadriennio normativo 1994-1997, dell'area della dirigenza medico veterinaria in relazione al sopravvenuto art. 1, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria valida per il 1997);

Tenuto conto che alle parti negoziali è richiesto, in particolare, di stabilire quale sia il valore interpretativo della dichiarazione congiunta n. 15 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996, primo biennio economico la quale recita che «Le parti convengono che qualora l'art. 4, comma 3 della legge n. 724/1994, relativo alla sospensione del 15% dell'indennità di tempo pieno, venisse superato dalla legge di accompagnamento alla finanziaria 1997, i valori della predetta percentuale, calcolati sulla citata indennità abrogata con il presente contratto, saranno conformi a quelli indicati nella predetta emananda legge con riferimento alle voci retributive che essa indicherà»;

Che l'interpretazione richiesta è, di conseguenza, finalizzata alla esatta determinazione della base di calcolo della penalizzazione sia per i dirigenti medici che già esercitavano l'attività libero professionale extramuraria dal 1° gennaio 1996, che per coloro che hanno optato successivamente a tale data e, precisamente:

se, nel rispetto della legge n. 724 del 1994, la riduzione del 15% vada calcolata sul valore della ex indennità di tempo pieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 e poi applicata alla componente di parte fissa della retribuzione di posizione indicata nella tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, come stabilito dall'art. 5 del medesimo contratto;

se la riduzione sia, invece, pari al 15% della componente fissa della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 al CCNL relativo al secondo biennio economico 1996-1997 del 5 dicembre 1996 (e, quindi, di importo inferiore a quella stabilita dal contratto) come, secondo i ricorrenti, sarebbe previsto dall'art. 1, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Considerato che, in buona sostanza, per procedere all'interpretazione è necessario anche approfondire se la riduzione di cui all'art. 1, comma 12 della legge n. 662 del 1996, sia da intendere come una nuova prescrizione svincolata dalla legge n. 724 del 1994 e dal CCNL del 5 dicembre 1996 da poco stipulato al momento della sua emanazione o viceversa se la riduzione stessa si ponga in una linea di continuità con quella prevista dal contratto o addirittura sia aggiuntiva rispetto ad esso;

Ritenuto, pertanto, opportuno ricostruire gli sviluppi della vicenda contrattuale che si è basata sui seguenti elementi:

la legge n. 724/1994 ha stabilito che al personale medico dipendente che esercitava attività libero professionale all'esterno della struttura sanitaria pubblica doveva essere sospesa la corresponsione dell'indennità di tempo pieno «limitatamente al 15% del suo importo», a decorrere dal 1° gennaio 1996;

i CCNL del 5 dicembre 1996 relativi al primo e secondo biennio economico 1994-1995 e 1996-1997, hanno provveduto alla ristrutturazione della retribuzione dei dirigenti medici, assorbendo nelle nuove voci del trattamento economico (lo stipendio tabellare, l'indennità di specificità medica e la retribuzione di posizione) oltre a tutte le preesistenti indennità del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 anche quella di tempo pieno;

la scomparsa dell'indennità di tempo pieno per effetto della ristrutturazione della retribuzione operata sin dal primo biennio economico. Per tale motivo il disposto della legge n. 724/1994 (posto come base di risparmio per la finanziaria 1997 e, quindi inderogabile per le parti) è stato realizzato quantificando l'importo indicato dal legislatore ed applicandolo in detrazione alla nuova voce del trattamento economico della retribuzione di posizione. Essendo questa composta da due voci, fissa e variabile, il contratto ha precisato che la riduzione doveva operare sulla parte fissa della retribuzione di posizione, in quanto rimanente delle preesistenti voci stipendiali storiche;

la dichiarazione congiunta n. 15 è nata dall'incertezza determinata nelle parti negoziali dal testo del disegno di legge collegato alla finanziaria valida per il 1997 (poi divenuto art. 1, comma 12 della legge n. 662) ancora in discussione mentre era in corso la stipulazione dei CCNL del 5 dicembre 1996. Infatti la formulazione («resta ferma la riduzione del 15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria»), presentava i margini di ambiguità anche con riferimento alla penalizzazione effettuata dal contratto collettivo appena stipulato, non essendo chiaro se fosse confermativa di quella contrattuale, ovvero in quanto nuova, fosse riduttiva o aggiuntiva della medesima;

Considerato che nonostante l'art. 1, comma 12 della legge n. 662 del 1996, con la dizione «resta ferma» sembrasse confermare i valori della riduzione disposta dall'art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio, in quanto quest'ultima gravava esattamente sulla componente fissa della retribuzione di posizione come previsto dalla legge, molte aziende hanno chiesto chiarimenti sull'esatto ammontare dell'indennità ponendo le domande di cui alle considerazioni svolte nel quarto punto della presente premessa;

Tenuto presente che l'Aran, abilitata dall'art. 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001) a fornire i chiarimenti alle amministrazioni rappresentate per l'omogenea applicazione delle norme contrattuali, trattandosi di un intervento legislativo interferente con la disposizione negoziale, ha ritenuto necessario anche un intervento interpretativo di livello ministeriale;

Che i Ministeri interessati (allora denominati del tesoro, della sanità) nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica a seguito di una apposita conferenza dei servizi tenutasi il 23 dicembre 1997, presente l'Aran, hanno formulato il parere interpretativo, riportato nella nota prot. 2063 del 1º aprile 1998 (di cui i ricorrenti chiedono la disapplicazione), dalla quale si ricava che:

le parole «resta ferma la riduzione del 15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria» utilizzate dal legislatore, sono da ritenersi come confermative degli importi previsti dalla riduzione effettuata dall'art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico;

la disposizione di legge estende la riduzione a tutti i dirigenti sanitari ammessi all'esercizio della libera professione non ricompresi nell'art. 4 della legge n. 724 del 1994, che era riferito solo ai medici.

Precisato che le dichiarazioni congiunte non hanno valore di norma e non sono vincolanti ma servono in numerosi casi a chiarire le motivazioni delle parti al fine di evitare comportamenti non coerenti con l'andamento del dibattito svoltosi durante le trattative;

Considerato che la nota del 1º aprile 1998, confermativa della clausola contrattuale, è stata ritenuta a suo tempo coerente con le pattuizioni intervenute al tavolo negoziale ivi compresa la dichiarazione congiunta non avendo determinato da parte delle organizzazioni sindacali interessate alcuna formale disdetta della clausola controversa, la cui revisione, in caso di diverso parere dei dicasteri citati, sarebbe potuta avvenire solo in contrattazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Che, pertanto, la dichiarazione congiunta, come prassi, aveva l'intento di determinare i corretti conseguenti comportamenti delle parti nell'ipotesi in cui l'interpretazione dell'art. 1, comma 12 della legge n. 662 fosse stata in contrasto con quanto pattuito in sede negoziale;

Che la riprova di quanto affermato si rinviene nell'art. 47, comma 1, lettera *a)* del CCNL dell'8 giugno 2000 il quale, nel confermare l'entità delle penalizzazioni economiche ai dirigenti sanitari che hanno mantenuto l'opzione per l'esercizio della libera professione extra muraria, vi ricomprende, in via definitiva la riduzione della retribuzione, parte fissa, nella misura prevista dall'art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996/1997.

Tutto quanto sopra premesso le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro nel testo che segue:

Art. 1.

1. È confermato il disposto dell'art. 5, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-97, nel senso che la riduzione ivi prevista per i dirigenti medici esercitanti l'attività libero professionale extramuraria è di importo equivalente al 15% della ex indennità di tempo pieno da applicarsi alla componente fissa della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 al medesimo contratto.

2. La riduzione opera a partire dal 1º gennaio 1996 per coloro che a tale data già esercitavano l'attività libero professionale extra muraria e per tutti gli altri dalla data dell'opzione se successiva.

3. La dichiarazione congiunta n. 15 allegata al CCNL relativo al quadriennio normativo 1994-1997, primo biennio economico, del 5 dicembre 1996 era diretta ad evitare che la sopravvenienza della legge n. 662 del 1996 potesse comportare modifiche all'importo pattuito dalla fonte negoziale, in deroga all'art. 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora decreto legislativo n. 165 del 2001) che affida alla contrattazione la definizione del trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici.

01A12268

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 172 del 10 settembre 2001;

n. marchio 55-TV, Studio d'arte di Eremita Mario, via Cicogna n. 33 - 31050 Paderno di Ponzano Veneto.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

01A12207

COMUNE DI AILOCHE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ailoche, provincia di Biella, ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 6 marzo 2001, in materia di determinazione della aliquota per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire l'aliquota dell'addizionale IRPEF comunale per l'anno 2001 in 0,2 punti percentuali ai sensi dell'art. 1 comma 3 decreto legislativo n. 360/1998.

(Omissis).

01A12524

COMUNE DI PEDARA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pedara, provincia di Catania, ha adottato la seguente deliberazione n. 40 del 5 marzo 2001, in materia di determinazione della aliquota per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Confermare, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberata per l'esercizio 2000, nella misura dello 0,30 punti percentuali.

(Omissis).

01A12525

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Tremestieri Etneo, provincia di Catania, ha adottato la seguente deliberazione n. 34 del 7 marzo 2001, in materia di determinazione della aliquota per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire a decorrere dall'anno 2001 in 0,3 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche con un aumento dello 0,1 punto percentuale rispetto allo 0,2 in vigore nel 2000.

(Omissis).

01A12526

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Avviso relativo al diario della prova scritta della selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, da adibire alle mansioni proprie della categoria C, posizione economica 1, area amministrativa.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2001 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario della prova scritta relativo alla selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, da adibire alle mansioni proprie della categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, presso l'Università di Bologna, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 66 del 21 agosto 2001.

Si comunica, altresì, che la prova scritta suddetta avrà luogo presso le Aule Morassutti - Viale Berti Pichat n. 6 - Bologna, il giorno 21 dicembre 2001 alle ore 14,30.

01A12658

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651270/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.